



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE – DIT

CORSO DI LAUREA IN
MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE

.....

IL DIRITTO ALL'INTERPRETE IN ITALIA E NEI PAESI GERMANOFONI: NORME E PRASSI

Relatore

Prof. Omar Barbieri

Presentata da

Anna Bernardoni

Sessione luglio 2025

Anno Accademico 2024/2025

Sommario

Introduzione	4
1 IL DIRITTO ALL'INTERPRETE IN EUROPA E NELL'UNIONE EUROPEA	4
1.1 Sfide e problematiche dell'interpretazione giuridica nell'Unione europea multilingue.....	8
2 LA SITUAZIONE NEI PAESI GERMANOFONI	10
2.1 Austria	10
2.2 Germania	12
2.3 Liechtenstein.....	14
2.4 Lussemburgo	16
2.5 Svizzera	18
2.6 Analisi di un caso tedesco rilevante ai fini della Tesi.....	20
2.6.1 Presentazione del caso	20
2.6.2 Gli eventi	21
2.6.3 I ricorsi e la risposta della Commissione.....	26
3 LA SITUAZIONE IN ITALIA	38
3.1 Analisi di un caso italiano rilevante ai fini della Tesi.....	47
3.1.1 Presentazione del caso	47
3.1.2 Gli eventi	48
3.1.3 Il processo.....	50
3.1.4 Il ricorso e la risposta della Commissione.....	51
3.1.5 L'obiezione del governo italiano e la sentenza finale della Corte	52
4 CONCLUSIONI	56
5 BIBLIO- E SITOGRADIA	57
5.1 BIBLIOGRAFIA	57
5.2 SITOGRADIA	57

Introduzione

Il diritto all’assistenza linguistica costituisce un pilastro fondamentale del *fair trial* nei procedimenti penali, garantendo all’imputato che non comprende la lingua processuale la possibilità di partecipare consapevolmente al processo. Tale diritto, affermatosi dopo la Seconda guerra mondiale con la promulgazione di strumenti internazionali sui diritti umani, è oggi sancito sia a livello europeo (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, normativa UE), sia nei singoli ordinamenti nazionali. In particolare, nei Paesi di lingua tedesca – Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein e Lussemburgo – il quadro normativo assicura, con vari strumenti e peculiarità, che l’accusato alloglotto (*non germanofono* o comunque non in grado di comprendere la lingua del processo) abbia accesso a un interprete gratuito e a traduzioni essenziali degli atti. Per quanto riguarda l’Italia, tale diritto è sancito a livello costituzionale come parte del “giusto processo”, nonché, già in precedenza, a livello penale (lo stesso che garantisce il diritto alla traduzione *scritta* degli atti processuali fondamentali).

L’autrice ritiene che il diritto all’interprete sia essenziale per un equo processo in quanto diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’argomento è complesso e sfaccettato: la questione della qualità dell’interpretazione, nei suoi diversi aspetti, meriterebbe una Tesi a sé stante.

Il presente elaborato esamina in modo approfondito l’evoluzione di tale diritto dal 1945 a oggi, articolandosi in: (1) le fonti normative europee e internazionali rilevanti; (2) le normative nazionali di ciascun Paese germanofono indicato, con un caso posto ad esempio; (3) le normative nazionali italiane, con un caso posto ad esempio; (4) un’analisi comparativa delle somiglianze, delle differenze e degli strumenti di tutela posti in essere e attuati nei vari sistemi. In conclusione, viene presentata una breve panoramica delle prospettive future nel campo dell’interpretazione giuridica in seno all’Unione europea.

1 IL DIRITTO ALL’INTERPRETE IN EUROPA E NELL’UNIONE EUROPEA

A livello universale, l’art. 14 par. 3 lett. f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP, 1966)¹ prevede che ogni accusato ha diritto “a farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua impiegata in

¹ ONU. Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP), adottato il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976. <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966>, sito, consultato il 24/06/2025.

udienza”. Questa norma – entrata in vigore nel 1976 e vincolante per tutti i Paesi considerati – rispecchia il dettato della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, 1950), che la precede di oltre un decennio: aggiungendosi ad essa, ha contribuito a consolidare il principio sul piano del diritto internazionale generale. Il Comitato ONU per i Diritti Umani, nel monitorare l'applicazione del PIDCP, ha ribadito che l'assistenza linguistica gratuita costituisce un requisito indispensabile affinché l'accusato possa esercitare il proprio diritto di difesa in condizioni di uguaglianza. Inoltre, l'art. 14(3) lett. a) del PIDCP garantisce il diritto dell'imputato di essere informato “in una lingua che comprende” della natura e dei motivi dell'accusa: ciò, combinato con il diritto all'interprete, implica anche l'obbligo di tradurre o spiegare opportunamente gli atti di imputazione.

La base storica del diritto all'interprete a livello strettamente europeo risiede invece nell'art. 6 par. 3 lett. e) della CEDU. Tale disposizione garantisce espressamente a ogni accusato il diritto di “farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”. Questa garanzia rientra nel diritto a un equo processo ed è considerata “assoluta” – cioè, senza eccezioni – nell'ambito penale. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha progressivamente interpretato l'art. 6(3)(e) in modo da ampliarne l'ambito di applicazione. In particolare, la Corte EDU ha stabilito che: (a) l'assistenza linguistica deve essere fornita gratuitamente all'imputato, anche se condannato² (principio affermato nel caso *Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*, 1978); (b) l'informazione dell'accusa deve essere comunicata all'imputato in una lingua a lui comprensibile³ (collegato anche all'art. 6(3)(a) CEDU, v. caso *Brozicek c. Italia*, 1989); (c) l'interpretazione fornita deve essere di livello adeguato, tale da permettere all'accusato di comprendere il procedimento e parteciparvi efficacemente⁴ (*Kamasinski c. Austria*, 1989); (d) spetta alle autorità verificare che l'imputato comprenda la lingua del processo in modo sufficiente, e non all'imputato provare il contrario⁵; (e) l'interprete deve essere competente e il giudice deve vigilare sulla correttezza

² COMMISSIONE EUROPEA. “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the right to interpretation and translation in criminal proceedings”, COM(2010) 82 final – 2010/0050 (COD), Bruxelles, 9 marzo 2010. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0064>, sito, consultato il 24/06/2025.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.

dell’interpretazione, intervenendo se questa risulta inadeguata⁶ (v. *Cuscani c. Regno Unito*, 2003)⁷. Inoltre, la giurisprudenza di Strasburgo ha chiarito che il diritto all’assistenza linguistica non si limita all’oralità del dibattimento, ma si estende a “quegli atti o documenti del procedimento che è necessario comprendere ai fini di un equo processo” [traduzione nostra]⁸, includendo quindi in certi casi anche la traduzione scritta di materiali essenziali. Ad esempio, l’autorità deve fornire una traduzione o spiegazione delle accuse formali (*charge sheet*) in una lingua comprensibile all’imputato⁹. Sin dagli anni Settanta, la Corte EDU ha sottolineato che l’interprete deve essere messo a disposizione senza oneri a carico dell’accusato: nel caso *Luedicke* contro la Repubblica Federale di Germania venne stabilito che allo Stato è precluso perfino richiedere il rimborso delle spese di interpretariato al condannato¹⁰. In sintesi, l’art. 6 CEDU e le pronunce afferenti configurano un vero e proprio diritto soggettivo dell’imputato all’assistenza linguistica, quale componente del diritto di difesa e del giusto processo.

Nell’Unione europea, la Carta di Nizza (2000) non prevede esplicitamente il diritto all’interprete, ma l’art. 47 tutela il diritto a un equo processo e l’art. 48 i diritti della difesa, in linea con la CEDU¹¹. Tali principi, riconosciuti come parte integrante delle tradizioni costituzionali comuni, includono il dovere di assicurare l’assistenza linguistica agli imputati che ne abbiano bisogno¹². La base giuridica specifica per interventi UE in materia è stata l’art. 82(2) del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)¹³, che consente l’adozione di misure di armonizzazione delle garanzie procedurali in ambito penale.

⁶ Ibidem.

⁷ **EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS.** *Cuscani v. the United Kingdom*, Application no. 32771/96, Third Section, Judgment, 24 September 2002. https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_cedh/document/echr_32771-96_001-5932, sito, consultato il 24/06/2025.

⁸ **EUROPEAN LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS ASSOCIATION (EULITA).** “First CJEU ruling on Directive 2010/64/EU (right to interpretation and translation in criminal proceedings)”, “First CJEU ruling on Directive 2010/64/EU (right to interpretation and translation in criminal proceedings)”. In: *eulita.eu*, 10/12/2015. <https://www.eulita.eu/en/2015/12/10/first-cjeu-ruling-directive-201064eu-right-interpretation-and-translation-criminal-proceedings/#:~:text=It%20could%20be%20argued%20that,into%20the%20court%E2%80%99s%20language%20in>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁹ **COMMISSIONE EUROPEA.** *Proposal on interpretation and translation*, cit., point 16.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ **UNIONE EUROPEA.** *Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)*. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF>, sito, consultato il 24/06/2025.

Un importante sviluppo normativo è rappresentato dalla Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, concernente il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Essa è stata il primo strumento legislativo della cosiddetta *Roadmap* UE di rafforzamento dei diritti procedurali post-Trattato di Lisbona¹⁴. La Direttiva 2010/64 mira a stabilire standard minimi comuni in tutti gli Stati membri, colmando lacune e disparità esistenti: prima della sua adozione, non tutti i Paesi UE garantivano la traduzione degli atti o l’interprete per comunicare con il difensore, e talora si limitavano a fornire una *gist translation*, ossia traduzioni sommarie e approssimative¹⁵. La Direttiva ha quindi introdotto obblighi chiari: (a) Diritto all’interprete: gli Stati devono garantire un servizio di interpretariato sin dalle fasi iniziali (interrogatori di polizia, udienze preliminari) e *per tutta la durata del procedimento*, qualora l’indagato o imputato non comprenda la lingua¹⁶. Ciò include anche l’interpretazione per la comunicazione immediata con il difensore, ove necessaria ad esempio per preparare un interrogatorio o un’udienza¹⁷ (b) Diritto alla traduzione degli atti essenziali: deve essere fornita una traduzione scritta di documenti determinanti (in particolare: provvedimenti di privazione della libertà, capi d’accusa, atti di citazione a giudizio, sentenze)¹⁸. Questa traduzione può essere *parziale* o resa in forma di *sintesi orale*, purché l’imputato ne ricavi la piena comprensione e ciò non pregiudichi i suoi diritti¹⁹. L’imputato può inoltre rinunciare alla traduzione, ma solo dopo essere stato informato del suo diritto e delle conseguenze di una rinuncia, e la scelta va verbalizzata²⁰. (c) Gratuità e qualità: l’assistenza linguistica deve essere a spese dello Stato (non imputabile nel conto delle spese processuali a carico del condannato)²¹. Gli Stati devono inoltre predisporre meccanismi per valutare la necessità dell’interprete (ad esempio test linguistici) e per assicurarsi che gli interpreti/traduttori siano competenti e qualificati²². La Direttiva incoraggia lo sviluppo di registri nazionali di interpreti

¹⁴ COMMISSIONE EUROPEA. *Proposal on interpretation and translation*, cit., point 16.

¹⁵ CEREDA, M. “L’accesso alla giustizia: il diritto degli imputati all’assistenza linguistica”. In: *GiuridicaMente*, 26/07/2023. <https://www.giuridicamente.com/ll-accesso-allagiustizia-il-diritto-degli-imputati-all-assistenza-linguistica/>, sito, consultato il 24/06/2025.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ REPUBBLICA D’AUSTRIA. § 56 StPO (Strafprozeßordnung 1975). In: Strafprozeßordnung 1975, Rechtsinformationssystem des Bundes, 29/10/2018. <https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1975/631/P56/NOR40208398>, sito, consultato il 24/06/2025.

¹⁸ REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), art. 184-187. <https://dejure.org/gesetze/GVG>, sito, consultato il 24/06/2025.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

²¹ COMMISSIONE EUROPEA. *Proposal on interpretation and translation*, cit., point 16.

²² Ibidem.

giudiziari e programmi di formazione specialistica²³. (d) Portata soggettiva: il diritto si applica a indagati e imputati in procedimenti penali, nonché a persone destinatarie di un Mandato di arresto europeo (MAE)²⁴. Si estende anche alle vittime che partecipano al processo (come parti civili), secondo i principi generali e altre normative UE (direttive sui diritti delle vittime). La Direttiva 2010/64/UE, che doveva essere recepita entro il 2013, è divenuta così il riferimento centrale in ambito UE in materia di assistenza linguistica. Come si vedrà nelle sezioni seguenti, Germania, Austria e Lussemburgo – in quanto Stati membri – hanno modificato la propria legislazione per conformarsi a tali standard, mentre Svizzera e Liechtenstein (non membri UE) hanno aggiornato le proprie norme tenendo conto soprattutto degli obblighi derivanti dalla CEDU. Complessivamente, l'entrata in vigore della Direttiva ha notevolmente rafforzato e uniformato le garanzie linguistiche, imponendo a tutti gli ordinamenti requisiti che prima erano talora assenti o lasciati alla discrezionalità. Vale la pena notare che la Commissione UE, nel suo rapporto del 2018 sull'attuazione della Direttiva, ha rilevato che tutti gli Stati interessati avevano ormai introdotto le misure necessarie, sebbene persistano differenze applicative e questioni di qualità del servizio²⁵.

1.1 Sfide e problematiche dell'interpretazione giuridica nell'Unione europea multilingue

Il principio del multilinguismo giuridico dell'Unione europea riflette un imperativo di democrazia linguistica, ma comporta problemi interpretativi notevoli, ad esempio nella cooperazione giudiziaria tra Stati membri²⁶. Ogni atto normativo europeo ha eguale valore in ciascuna lingua ufficiale, il che richiede traduzioni legali estremamente accurate. Tuttavia, le differenze strutturali e culturali tra gli ordinamenti e i linguaggi giuridici nazionali possono generare divergenze interpretative e ambiguità²⁷. Ad esempio, nel caso di rogatorie internazionali, ogni atto deve essere tradotto nella lingua dello Stato richiesto

²³ Ibidem.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

²⁶ BAHANOV, B. “Interpretation in EU Multilingual Law”, in: *European Papers*, 2022, vol. 7, no. 1, p. 465-480.

²⁷ KOTZUREK, M. “Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings: implementation in Germany, Poland, and Spain”, in: *eucrim*, 30 agosto 2021. <https://eucrim.eu/articles/directive-201064eu-on-translation-and-interpretation-services-in-criminal-proceedings-a-new-quality-seal-or-a-missed-opportunity/>, sito, consultato il 24/06/2025.

o in una lingua veicolare concordata: una traduzione errata o imprecisa può comportare ritardi o persino il rigetto della rogatoria da parte dell'autorità estera²⁸.

Quanto al già analizzato diritto all'assistenza linguistica per l'imputato che non conosca la lingua del procedimento, la questione cruciale è l'identificazione di tale bisogno linguistico. Spetta infatti alle autorità procedenti accertare se l'imputato comprenda la lingua del processo e, in caso contrario, attivare un interprete e/o traduttore²⁹. La Direttiva 2010/64/UE ha imposto agli Stati membri di dotarsi di una procedura per verificare la necessità di interpretazione e traduzione per l'imputato³⁰. È significativo notare che l'obbligo per il giudice di attivarsi non può dipendere da una richiesta esplicita dell'imputato³¹. In pratica, però, l'attuazione di tali principi lascia intravedere criticità diffuse³². Questo evidenzia la necessità di investimenti in risorse linguistiche e professionisti qualificati.

In tal senso, la direttiva ha posto l'accento sull'importanza della formazione specifica per tutti gli operatori coinvolti, incoraggiando gli Stati a predisporre registri ufficiali di interpreti e traduttori legali qualificati³³. Al 2021 risultava che 17 Stati membri avessero istituito simili registri, inclusa l'Italia, nonostante alcune criticità³⁴. Permangono tuttavia notevoli squilibri e lacune nel sistema attuale riguardo alla qualità e alla formazione degli interpreti e traduttori giuridici. Longhi³⁵ sottolineava quattro punti critici comuni a diversi Stati UE: (a) l'assenza di distinzione chiara tra competenze dell'interprete orale e del

²⁸=**FRA – European Union Agency for Fundamental Rights.** “Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information”. In: *Luxembourg: Publications Office of the European Union*, 10/11/2016. <https://fra.europa.eu/en/publication/2016/rights-suspected-and-accused-persons-across-eu-translation-interpretation-and>, sito, consultato il 24/06/2025.

²⁹=**UNIONE EUROPEA.** DIRETTIVA 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in: *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, L 280, 26 ottobre 2010, p. 1-7. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2010:280:FULL>, sito, consultato il 24/06/2025.

³⁰=**FAIR TRIALS INTERNATIONAL.** “Toolkit – Interpretation and Translation Directive”, 2014. In: *fairtrials.org*, 17/08/2020. <https://www.fairtrials.org/articles/information-and-toolkits/toolkit-interpretation-and-translation-directive/>, sito, consultato il 24/06/2025.

³¹=**CANESTRINI, A.** “Diritto all'interprete va verificato dal giudice... (Vizgirda c. Slovenia)”, in *canestrinilex.com*, 28/11/2018. <https://canestrinilex.com/risorse/diritto-allinterprete-va-verificato-dal-giudice-non-basta-conoscenza-approximativa-lingua-veicolare-corte-edu-vizgirda-2018>, sito, consultato il 24/06/2025.

³²=**CECHET, C.** “Processo penale e errori linguistici”, in: *Filodiritto*, 20 ottobre 2021. <https://www.filodiritto.com/processo-penale-e-errori-linguistici>, sito, consultato il 24/06/2025.

³³=**UNIONE EUROPEA.** Direttiva 2010/64/UE, considerando 24 e 30. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2010:280:FULL>, sito, consultato il 24/06/2025.

³⁴=**FRA.** 2016, cit.

³⁵=**LONGHI, A.** “L'interprete nel processo penale italiano: perito, consulente tecnico o professionista virtuale?”, in: *inTRALinea*, vol. 7, 2005. <https://www.intralinea.org/archive/article/134>, sito, consultato il 24/06/2025.

traduttore scritto; (b) l'individuazione dell'autorità responsabile per la nomina dell'interprete; (c) la mancanza di linee guida per valutare il grado di conoscenza linguistica dell'imputato; (d) l'assenza di criteri per accertare l'idoneità e le competenze del soggetto nominato. Ad oggi, questi vuoti sono stati colmati solo parzialmente.

Le considerazioni di cui sopra sono valide in maniera trasversale tra i Paesi dell'Unione europea. Di seguito si procederà ad approfondire in particolare la situazione normativa nei Paesi germanofoni e in Italia, con un raffronto fra i rispettivi sistemi e analisi delle prassi con casi specifici.

2 LA SITUAZIONE NEI PAESI GERMANOFONI

Di seguito si analizzano le disposizioni vigenti in Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein e Lussemburgo a tutela dell'imputato alloglotto, evidenziando per ciascun ordinamento le fonti normative principali (codici di procedura penale, leggi speciali) e le soluzioni adottate per garantire l'interpretazione e la traduzione.

2.1 Austria

La lingua processuale in Austria è il tedesco³⁶. L'Austria ha riformato profondamente la disciplina dell'assistenza linguistica nel 2013, proprio per recepire la Direttiva 2010/64/UE. L'attuale §56 StPO sancisce espressamente i diritti dell'imputato alloglotto: “Ein Beschuldigter, der die Verfahrenssprache nicht spricht oder versteht, hat das Recht auf Dolmetschleistungen”, cioè “l'imputato che non parla o non comprenda la lingua del procedimento ha diritto a servizi di interpretariato” [traduzione nostra]³⁷. Inoltre, se necessario per garantire i diritti della difesa e un equo processo, l'imputato ha diritto a una traduzione scritta dei documenti essenziali³⁸. La legge specifica che tali traduzioni devono essere eseguite entro un termine ragionevole fissato dall'autorità³⁹. Per “atti essenziali” si intendono quelli fondamentali per comprendere l'accusa e difendersi (analoghi a quelli elencati nella norma tedesca: provvedimenti restrittivi, capo d'accusa, sentenza, ecc.). La procedura per far valere questo diritto è regolata in modo semplificato (§56(1) rimanda al §53(1) StPO).

³⁶ REPUBBLICA D'AUSTRIA. § 56 StPO (Strafprozeßordnung 1975). 2018, cit.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ibidem.

Il §56(2) StPO definisce l’ambito delle *Dolmetschleistungen* (prestazioni o servizi di interpretariato), chiarendo che l’interpretazione deve essere resa in forma orale e garantita in particolare: durante le assunzioni di prova a cui partecipa l’imputato (ad esempio, l’escusione di testimoni); durante le udienze; infine, su richiesta, anche durante le comunicazioni tra l’imputato e il suo difensore (purché tali contatti avvengano in connessione immediata con un atto procedurale)⁴⁰. Questa previsione – che recepisce fedelmente l’art. 2(2) della Direttiva – riveste una importanza fondamentale: significa che, ad esempio, prima di un interrogatorio di polizia o di una udienza di convalida, se imputato e difensore non hanno una lingua comune, deve essere messo a disposizione un interprete per il loro colloquio preparatorio. Inoltre, se al momento e luogo dell’atto non è disponibile un interprete per la lingua necessaria, la norma consente di ricorrere a strumenti tecnici audio-video (interpretazione da remoto) per evitare ritardi, a meno che la presenza fisica dell’interprete non risulti indispensabile per l’equità del procedimento⁴¹. Anche in Austria, il servizio è a carico dello Stato: le tariffe degli interpreti rientrano nelle spese processuali generali, ma l’imputato non può essere chiamato a sostenerle. Il §126 StPO prevede la nomina di interpreti e periti, e il §127 StPO il loro compenso secondo la legge sui compensi (*Gebührenanspruchsgesetz*). L’albo degli interpreti giudiziari (“allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher”) garantisce la selezione di professionisti qualificati.

In sintesi, l’Austria assicura un diritto all’assistenza linguistica molto robusto e in linea con gli standard UE: interrogatori, udienze e prove sono tradotti all’imputato; gli atti fondamentali vengono tradotti per iscritto su richiesta o quando necessari⁴²; l’interprete per i colloqui con il difensore è previsto espressamente⁴³; sono consentite soluzioni flessibili come l’interpretazione da remoto per lingue rare o urgenze. Queste garanzie, già riconosciute implicitamente dalla prassi austriaca anche prima del 2013, sono ora formalizzate nella StPO e applicabili dal momento in cui la persona ha conoscenza di essere indagata fino alla chiusura definitiva del procedimento.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ibidem.

⁴³ Ibidem.

2.2 Germania

Anche nel caso della Germania, la lingua ufficiale del processo è il tedesco, come stabilito dal *Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)* – Legge sull’ordinamento giudiziario. L’art. 184 GVG recita: “Die Gerichtssprache ist deutsch” (La lingua dei procedimenti giudiziari è il tedesco [traduzione nostra]), garantendo però alle minoranze sorbe il diritto di usare la propria lingua nei distretti tradizionali⁴⁴. Per assicurare un equo processo agli imputati stranieri o comunque non germanofoni, il legislatore tedesco ha previsto l’intervento di interpreti. Già l’art. 185(1) GVG stabilisce che, se nel procedimento sono coinvolte persone che non parlano la lingua tedesca, il giudice deve convocare un interprete (“ein Dolmetscher zuzuziehen”)⁴⁵. Questa disposizione non prevede margini di discrezionalità, applicandosi a ogni udienza o interrogatorio dove partecipi un soggetto non germanofono⁴⁶.

A seguito della Direttiva 2010/64/UE, la Germania ha integrato la disciplina tramite una norma dettagliata, l’art. 187 GVG, introdotta con la legge di recepimento del 2013. L’art. 187 GVG estende e specifica i diritti linguistici dell’imputato: al par. 1 dispone che per l’imputato o condannato non parlante tedesco sia sempre chiamato un interprete o traduttore, gratuitamente, nella misura necessaria all’esercizio dei suoi diritti processuali⁴⁷. La legge impone infatti al giudice di informare l’imputato, in una lingua da lui compresa, della possibilità di ottenere gratuitamente un interprete per l’intera durata del procedimento⁴⁸. Il par. 2 dell’art. 187 GVG elenca poi gli atti ritenuti essenziali da tradurre di regola in forma scritta: provvedimenti che comportano privazione della libertà (ad esempio, ordinanza di custodia cautelare), il capo d’imputazione (*Anklageschrift*), eventuali decreti penali (*Strafbefehl*) e le sentenze non passate in giudicato⁴⁹. È ammessa una traduzione parziale di tali documenti, oppure in alternativa una traduzione orale o sintesi orale del loro contenuto, purché i diritti processuali dell’accusato risultino comunque salvaguardati⁵⁰. La norma suggerisce che una sintesi orale è di regola

⁴⁴ REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), art. 184-187, cit.

⁴⁵ BÖHM, N. „Rechtliches Gehör mit Dolmetscher im Vollstreckungsverfahren“. In: *beck-aktuell*, 17/06/2020. <https://rsw.beck.de/aktuell/daily/magazin/detail/rechtliches-gehoer-mit-dolmetscher-im-vollstreckungsverfahren#:~:text=Normen%20lassen%20die%20Teilnahme%20eines,Ma%C3%9FregelvoIlzugs%20einhergehenden%20Eingriffs%20in%20das>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), art. 184-187, cit.

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Ibidem.

sufficiente quando l'imputato è assistito da un difensore⁵¹= Il par. 3 aggiunge che l'imputato può rinunciare alla traduzione scritta solo dopo essere stato avvisato del suo diritto e delle conseguenze, e che sia l'avviso sia l'eventuale rinuncia vanno documentati a verbale⁵². Infine, il par. 4 estende tali garanzie anche alle parti lese costituite parte civile (*Nebenkläger*) che partecipino al processo⁵³= Parallelamente, il Codice di procedura penale (*Strafprozessordnung – StPO*) contiene norme in materia di interpreti, tra cui una disposizione sulle spese: l'art. 464c StPO sancisce che le spese per l'interprete nominato a favore di un imputato non germanofono (o affetto da disabilità uditiva/linguistica) non possono essere addebitate all'imputato stesso, neanche in caso di condanna⁵⁴ (recependo così il principio del caso *Luedicke*)⁵⁵= Inoltre, l'art. 259 StPO prescrive di tradurre in udienza per l'imputato non germanofono almeno le conclusioni del PM e della difesa⁵⁶, a garanzia che comprenda l'esito della discussione finale. Sul piano pratico, in Germania gli interpreti giudiziari devono essere qualificati e prestare giuramento. Esiste un albo dei periti e interpreti autorizzati, tenuto a livello regionale, in attuazione del *Dolmetscher- und Übersetzergesetz* (“Legge federale sugli interpreti e traduttori giurati”). Da notare che la legge tedesca – a differenza di quella austriaca – non menziona esplicitamente il diritto dell'imputato alloglotto di avere un interprete per comunicare con il proprio avvocato. Tuttavia, tale aspetto rientra nell'ampia formula dell'art. 187(1) GVG (“nella misura necessaria all'esercizio dei diritti processuali”), che può coprire ad esempio i colloqui immediatamente collegati alla preparazione della difesa in udienza. In ogni caso, l'ordinamento tedesco offre oggi un quadro molto completo: l'interprete è garantito in ogni atto del procedimento (dall'indagine al dibattimento) ove serva, le traduzioni degli atti chiave vengono fornite tempestivamente e senza oneri, e l'imputato viene informato di tali diritti nella propria lingua⁵⁷.

⁵¹ Ibidem.

⁵² Ibidem.

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ **EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS.** “Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights - Right to a fair trial (criminal limb)”. In: *International Centre for Counter-Terrorism*. Aggiornata il 31/08/2022. https://icct.nl/sites/default/files/import/publication/guide_art_6_criminal_eng.pdf#:~:text=,To, sito, consultato il 24/06/2025.

⁵⁵ **COMMISSIONE EUROPEA.** 2010, cit.

⁵⁶ **REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.** Strafprozessordnung (StPO), art. 259, art. 464c. <https://dejure.org/gesetze/StPO/259.html>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁵⁷ **REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.** Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), art. 184-187, cit.

2.3 Liechtenstein

Il Liechtenstein, essendo uno Stato germanofono, ha un ordinamento giuridico di dimensioni ridotte e fortemente influenzato dai modelli austriaci e tedeschi. La lingua ufficiale del processo è il tedesco (implicito, dato che non vi sono minoranze linguistiche locali). Già nel 1988, la *Strafprozessordnung* (StPO) del Liechtenstein prevedeva norme in tema di interpreti, essenzialmente mutuate dall'Austria. Ad esempio, per i testimoni, il §116 StPO stabilisce che, se un teste non è “kundig [pratico] della lingua tedesca”, deve essere chiamato un interprete, a meno che sia il giudice istruttore sia il cancelliere conoscano la lingua straniera⁵⁸, regola analoga a quella odierna svizzera. Inoltre, documenti redatti in lingua non tedesca e rilevanti per il processo devono essere tradotti da un interprete giurato e allegati agli atti con relativa traduzione⁵⁹ (StPO §63). Queste disposizioni assicuravano dunque, fin dal Dopoguerra, un minimo di assistenza linguistica nel procedimento. Tuttavia, fino a tempi recenti il diritto all'interprete per l'imputato non era espresso in un articolo dedicato come negli altri Paesi: ci si basava sulla combinazione dell'art. 6 CEDU (ratificata nel 1982) e sulle norme generali del codice.

Un passo decisivo è avvenuto tramite la giurisprudenza costituzionale. Il Liechtenstein ha difatti un catalogo di diritti fondamentali nella propria Costituzione (*Landesverfassung*, LV) e l'art. 33(3) LV garantisce il diritto di difesa. In una serie di sentenze del 2010-2011, lo *Staatsgerichtshof* (Corte costituzionale del Liechtenstein) ha affermato che “il diritto di difesa ex art. 33(3) LV è garantito solo se un imputato non sufficientemente padrone della lingua tedesca ha la possibilità di avvalersi di un interprete e di ottenere la traduzione degli atti rilevanti per la sua difesa”⁶⁰. La Corte ha esplicitamente collegato la portata di tale diritto ai parametri della CEDU, richiamando l'art. 6(3)(e) CEDU e rilevando che esso “vale in modo assoluto in ogni procedimento penale, anche nella fase istruttoria e nei procedimenti di estradizione, e comprende non solo il dibattimento orale ma anche la traduzione scritta di documenti”⁶¹. Questa

⁵⁸= **PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN.** Strafprozessordnung (StPO), art. 116. <https://www.gesetze.li/konso/1988.062>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰=**CORTE COSTITUZIONALE DEL LIECHTENSTEIN.** 2010-2011. In: Liechtensteinische Landesbibliothek. <https://www.eliechtensteinensia.li/viewer/fullscreen/000474899/474/#:~:text=eines%20Dolmetschers%20Das%20Recht%20auf,Gerichtes%20nicht%20versteht%20oder%20spricht>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁶¹ Ibidem.

giurisprudenza ha di fatto costituzionalizzato il diritto all'assistenza linguistica in Liechtenstein, ponendolo sullo stesso piano delle garanzie europee. In recepimento di tali pronunce, il legislatore del Liechtenstein ha apportato modifiche al Codice di procedura penale. In particolare, con una novella del 2012 sono stati introdotti commi aggiuntivi al §32 StPO e seguenti, per allineare la procedura ai requisiti della Direttiva UE 2010/64 (pur non essendo il Liechtenstein vincolato a quest'ultima, in quanto non UE, esso è membro del SEE, ma le misure di cooperazione giudiziaria penale non rientrano nell'accordo SEE). Inoltre, il Liechtenstein ha istituito per legge un albo degli interpreti e traduttori autorizzati: l'art. 5 del *Gerichtsorganisationsgesetz* (Legge sull'organizzazione giudiziaria) impone al Governo di tenere un elenco delle persone abilitate a operare come interpreti e traduttori dinanzi a tribunali e autorità amministrative⁶². Ciò garantisce la qualità del servizio ed evita che si ricorra a interpreti improvvisati. Un ulteriore emendamento (Legge del 2016) ha introdotto una disposizione simile a quella svizzera sulle vittime: oggi, il §31b(3) StPO consente alle vittime di reati sessuali di chiedere che l'interprete sia dello stesso sesso, per maggiore sensibilità⁶³.

Riassumendo, il Liechtenstein assicura all'imputato allogotto il diritto all'interprete in ogni fase del procedimento penale e per la traduzione degli atti più importanti, sulla base combinata di norme processuali e del riconoscimento costituzionale di tale diritto⁶⁴. In caso di violazione, l'imputato può ricorrere allo *Staatsgerichtshof* per far valere la lesione del diritto di difesa. Nella prassi, data la piccola dimensione dello Stato, le situazioni più comuni riguardano imputati di lingua turca o dei vicini Paesi europei: in tutti questi casi, il tribunale nomina interpreti giurati (spesso attingendo a professionisti

⁶² **PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN.** „Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zur Schaffung eines Gesetzes über die Zulassung von Dolmetschern und Übersetzern vor Gerichten und Verwaltungsbehörden“. Nr. 10/1999. <https://bua.regierung.li/Bua/pdfshow.aspx?nr=10&year=1999#:~:text=%5BPDF%5D%20bericht%20und%20antrag%20,Auf%20der%20Liste>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁶³ **PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN.** „Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Abänderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung, des Staatsanwaltschaftsgesetzes, des Rechtshilfegesetzes und des Jugendgerichtsgesetzes (Bereinigungen von redaktionellen Versehen und Abänderungen zur Vereinfachung des Strafverfahrens)“. Nr. 30/2022. https://archiv.llv.li/files/srk/bua_030_2022_abanderung-stgb-stpo-und-weiterer-ge setze.pdf#:~:text=%5BPDF%5D%20BERICHT%20UND%20ANTRAG%20,durch%20eine%20Person%20des, sito, consultato il 24/06/2025.

⁶⁴ **KLEY, A, VALLENDER, K.** „Grundrechtspraxis in Liechtenstein“. 2012, Liechtensteinische Akademische Gesellschaft. Pag. 474. <https://www.eliechtensteinensia.li/viewer/fullscreen/000474899/474#:~:text=eines%20Dolmetschers%20Das%20Recht%20auf,Gerichtes%20nicht%20versteht%20oder%20spricht>, sito, consultato il 24/06/2025.

proveniente dai Paesi limitrofi Svizzera o Austria). A differenza di Germania e Austria, il Codice del Liechtenstein non elenca in dettaglio quali documenti debbano essere tradotti, ma lascia tale determinazione al giudice caso per caso, con il limite della ragionevolezza (non occorre tradurre tutto, ma solo ciò che serve affinché l'imputato comprenda l'accusa e il verdetto). Anche qui vige la gratuità: i costi per l'interprete sono a carico dello Stato, come parte delle spese giudiziarie generali non ripetibili sull'imputato (in ossequio alla CEDU). In sostanza, il Liechtenstein – pur non essendo vincolato alle direttive UE – ha uno standard di tutela paragonabile agli altri Paesi germanofoni, con la peculiarità di aver ancorato questo diritto nella giurisprudenza costituzionale interna.

2.4 Lussemburgo

Il Lussemburgo, pur essendo uno Stato multilingue (lussemburghese, francese e tedesco sono lingue ufficiali), storicamente ha condotto i procedimenti penali principalmente in lingua francese (derivando il proprio Codice di procedura dal modello napoleonico). Ciò poteva creare difficoltà sia ai cittadini germanofoni, sia – e ancor più – agli stranieri non francofoni. Già la CEDU era applicabile e, di conseguenza, anche prima del 2010 i tribunali lussemburghesi fornivano interpreti agli imputati stranieri. Mancava però una disciplina organica nel *Code d'instruction criminelle*. La situazione è cambiata con la riforma del 2017, quando il Lussemburgo ha recepito le direttive UE sui diritti procedurali (2010/64/UE e 2012/13/UE). Con la *Loi du 8 mars 2017*, il vecchio *Code d'instruction criminelle* è stato ribattezzato *Code de procédure pénale* e sono state introdotte esplicitamente le garanzie linguistiche. L'art. principale (oggi art. 3 CPP lussemburghese) recita: “Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de la procédure a droit à l'assistance gratuite d'un interprète dès qu'elle est interrogée, entendue ou confrontée”⁶⁵, ossia “chiunque non parli o capisca la lingua del procedimento ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete sin dal primo interrogatorio o audizione” [traduzione nostra]. Inoltre, la legge estende tale diritto all'intera procedura penale e lo riconosce non solo all'imputato, ma anche alla persona offesa e alla parte civile eventualmente costituite⁶⁶. In parallelo, la normativa lussemburghese garantisce il diritto

⁶⁵= GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. *Code de procédure pénale*, art. 3. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20201221, sito, consultato il 24/06/2025.

⁶⁶ BLESER, M. « Des garanties procédurales renforcées dans le cadre de la procédure pénale ». In: *lexgo.lu*, 19/06/2017. <https://www.lexgo.lu/fr/actualites-et-articles/4566-des-garanties-procedurales-renforcees-dans-le-cadre-de-la-procedure-penale>, sito, consultato il 24/06/2025.

alla traduzione di tutti i documenti essenziali a cui la persona ha diritto di accedere, entro un termine ragionevole, in una lingua che ella comprende⁶⁷=Questo significa che, ad esempio, un imputato che non capisce il francese può ottenere tradotta l'ordinanza di custodia cautelare emessa contro di lui, l'atto di accusa del Pubblico Ministero e la sentenza, senza doverne fare formale richiesta e senza costi. Il legislatore lussemburghese, per prevenire abusi, ha inserito una curiosa disposizione sanzionatoria: chi finge di non comprendere la lingua del procedimento viene punito e condannato al pagamento delle spese di interpretariato⁶⁸. Questa clausola mira a evitare che un imputato in realtà capace di capire (ad esempio bilingue) simuli incomprensione solo per rallentare il processo; in tal caso, oltre a perdere il diritto alla gratuità, potrebbe incorrere in sanzioni.

Dal 2017, dunque, il Granducato di Lussemburgo dispone di un assetto normativo pienamente conforme alla Direttiva 2010/64/UE. In ogni procedimento penale, al momento della prima comparizione l'autorità verifica la comprensione linguistica della persona e, se necessario, avvisa del diritto all'interprete. Gli interpreti sono nominati da magistrati attingendo a un albo di esperti giurati tenuto dal Ministero della Giustizia⁶⁹. L'imputato, la vittima e le altre parti hanno diritto all'interpretazione in ogni udienza o atto se non capiscono la lingua usata⁷⁰. Hanno inoltre diritto a ricevere tradotti gli atti fondamentali dell'indagine e del processo⁷¹. Il tutto senza oneri, salvo il caso di malafede summenzionato. Vale la pena notare che in Lussemburgo, data la compresenza di tre lingue ufficiali, a volte la problematica linguistica si pone anche all'interno dello stesso processo: ad esempio, un imputato potrebbe parlare solo tedesco mentre il giudice conduce l'udienza in francese (lingua tradizionale dei procedimenti giudiziari). In tali casi, l'interprete traduce dal francese al tedesco e viceversa. Il nuovo CPP specifica, inoltre, che la lingua nella quale viene tradotto tutto deve essere indicata negli atti, così da evitare contestazioni. In definitiva, l'ordinamento lussemburghese offre ora garanzie

⁶⁷ Ibidem.

⁶⁸ Ibidem.

⁶⁹= **GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO.** « Experts, traducteurs et interprètes, conciliateurs d'entreprise et mandataires de justice assermentés ». Aggiornato il 17/06/2025. <https://mj.gouvernement.lu/fr/service-citoyens/expert-judiciaire.html#:~:text=Experts%20traducteurs%20et%20interpr%C3%A8tes%20conciliateurs,traducteurs%20et%20des%20interpr%C3%A8tes>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁷⁰ BLESER, M. 2017, cit.

⁷¹ Ibidem.

equivalenti a quelle degli altri Paesi UE: interprete in ogni fase, traduzione degli atti chiave, e gratuità, con in più l'estensione esplicita alle vittime e parti civili (ciò va oltre la richiesta minima della Direttiva e riflette una sensibilità verso tutti gli attori del processo penale).

2.5 Svizzera

La Svizzera presenta un contesto linguistico particolare: vi sono quattro lingue nazionali (tedesco, francese, italiano, romancio) e la lingua del procedimento penale è di norma quella ufficiale del Cantone o del foro competente. Il diritto all'interprete si pone dunque soprattutto per imputati che non parlano nessuna delle lingue ufficiali (ad esempio, stranieri), oppure in casi di “discordanza linguistica” interna (ad esempio, un imputato italofono processato davanti a un'autorità germanofona). Dal 2011, la Svizzera adotta un Codice di procedura penale federale (CPP, o StPO in tedesco), che contiene disposizioni uniformi per tutta la Confederazione. L'art. 68 CPP disciplina il *Droit aux traductions* o *Recht auf Übersetzungen* e, di fatto, il diritto all'interprete. Il comma 1 stabilisce che “Se una persona coinvolta nel procedimento non comprende o non può esprimersi sufficientemente nella lingua della procedura, la direzione del procedimento (autorità precedente) chiama un traduttore”⁷². Dunque, il giudice o PM deve nominare un interprete se l'imputato (o un'altra parte, ad esempio un testimone) non parla la lingua processuale. In caso eccezionale, è previsto che se la situazione è semplice o urgente, e con il consenso della persona interessata, l'autorità possa evitare di formalizzare la nomina di un interprete a condizione che sia essa stessa (e il cancelliere verbalizzante) in grado di comunicare nella lingua straniera⁷³. Ciò significa, ad esempio, che, se un giudice e il suo cancelliere parlano fluentemente la lingua dell'imputato, e l'imputato è d'accordo, possono condurre l'atto direttamente in quella lingua senza interprete. Tale flessibilità è pensata per lingue diffuse all'interno del Paese (ad esempio, un procedimento in tedesco

⁷²= CONFEDERAZIONE SVIZZERA. Strafprozessordnung (StPO), art. 68. <https://lawlibrary.ch/law/art/STPO-v2022.07-de-art-68/#:~:text=1%20Ver%C2%ADsteht%20ei%C2%ADne%20am%20Ver%C2%ADfah%C2%ADren%20b,e%C2%ADtei%C2%ADlig%C2%ADte%20Per%C2%ADson%20die,die%20Ver%C2%ADfah%C2%ADren%C2%ADlei%C2%ADtung%20ei%C2%ADne%20%C3%99Cber%C2%ADset%C2%ADze%C2%ADrin%20oder%20einen%20%C3%99Cber%C2%ADset%C2%ADzer%20bei.>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁷³ Ibidem.

con imputato francofono davanti ad autorità bilingui) o per casi di necessità immediata. Tuttavia, in mancanza di tali condizioni, l'interprete è sempre coinvolto.

Il comma 2 dell'art. 68 CPP dispone che all'imputato (anche se assistito da difensore) sia comunicato, in una lingua a lui comprensibile, almeno il contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti, in forma orale o scritta⁷⁴. Contestualmente si afferma che non sussiste un diritto a tradurre integralmente tutti gli atti e tutte le risultanze processuali⁷⁵. Questa formulazione bilancia il diritto di comprendere con l'esigenza di proporzionalità: l'accusato ha diritto a capire l'essenza (*gist translation*, in francese *traduction adaptée*) di ogni atto rilevante (ad esempio, decisioni, verbali delle sue deposizioni, capi d'accusa, esito delle prove), ma non può pretendere la traduzione letterale di ogni documento nel fascicolo. Il comma 3 aggiunge che gli atti (documenti) che non provengono dalle parti – ad esempio, prove documentali – vanno tradotti per iscritto o, per il verbale, oralmente nella misura necessaria⁷⁶. Il comma 4 prevede una tutela particolare per le vittime di reati sessuali: se la persona offesa richiede un interprete, deve essere designata preferibilmente una persona dello stesso sesso, purché ciò non causi ritardi eccessivi⁷⁷. Infine, il comma 5 qualifica interpreti e traduttori come ausiliari equiparati ai periti, rinviando agli artt. 73 e 182-191 CPP: ciò implica che gli interpreti devono prestare giuramento o dichiarazione di fedeltà e possono essere ricusati in caso di conflitto di interessi⁷⁸.

Nel complesso, l'ordinamento svizzero garantisce all'imputato alloglotto un diritto ampio di seguire il processo: ogni qual volta non capisca la lingua ufficiale del procedimento, verrà tradotto per lui il necessario. In particolare, durante l'istruttoria e il dibattimento dovrà essergli fornita una traduzione orale (interpretariato consecutivo o simultaneo) delle testimonianze, degli interrogatori e in generale degli atti cui partecipa. Inoltre, gli saranno consegnate traduzioni o riassunti degli atti principali (atto di accusa, sentenza, ecc.) in una lingua che capisce⁷⁹. Il limite sta nell'estensione: non c'è diritto a traduzione integrale di tutto il fascicolo, ma solo di ciò che è realmente decisivo per esercitare la difesa. La giurisprudenza svizzera ha confermato che questo approccio è

⁷⁴ Ibidem.

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁶ Ibidem.

⁷⁷ Ibidem.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ Ibidem.

conforme all'art. 6 CEDU, sottolineando che l'equità del processo non impone di tradurre ogni documento, bensì di assicurare che l'imputato abbia contezza dell'accusa e degli elementi probatori salienti (cfr. *Tribunal fédéral*, sentenza 6B_1125/2016). È prassi comunque fornire traduzioni sommarie (*traduction adaptée*) e l'autorità procedente deve vigilare che l'imputato comprenda. Riguardo ai colloqui con il difensore, la legge svizzera non ne parla espressamente; in pratica, durante interrogatori o udienze, l'interprete facilita anche le comunicazioni estemporanee fra imputato e avvocato se necessario (ad esempio, il difensore può chiedere una breve consultazione con il cliente con l'aiuto dell'interprete presente). Se invece l'imputato deve consultarsi con il legale fuori udienza, la questione dipende dall'assistenza legale: in alcuni cantoni può essere messo a disposizione un interprete pagato dallo Stato nell'ambito del gratuito patrocinio, ma non vi è un obbligo automatico a livello federale paragonabile a quello della Direttiva UE. In ogni caso, il forte plurilinguismo interno ha reso il sistema elvetico piuttosto sensibile all'esigenza di comunicare in più lingue e l'esperienza svizzera, già prima dell'unificazione procedurale del 2011, vedeva spesso l'uso di interpreti nei processi penali (soprattutto nelle aree metropolitane con elevata immigrazione).

2.6 *Analisi di un caso tedesco rilevante ai fini della Tesi*

Si procederà ora all'analisi di un caso rilevante per la giurisprudenza dei Paesi germanofoni in materia di diritto all'interprete.

2.6.1 *Presentazione del caso*

Esemplificativo di tali difficoltà prima della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali è il caso *Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*.⁸⁰

All'epoca in cui hanno presentato le loro domande alla Commissione, i signori Gerhard W. Luedicke, Mohammed Belkacem e Arif Koç risiedevano nella Repubblica Federale di Germania. I tre richiedenti erano accusati davanti ai tribunali tedeschi di aver commesso diversi reati, rispettivamente un'infrazione al codice stradale, rapina con

⁸⁰ =EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany*, Applications nos. 6210/73, 6877/75 and 7132/75, Judgment of 28 November 1978. <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57530&filename=001-57530.pdf&logEvent=False>, sito, consultato il 24/06/2025.

aggressione e lesioni personali gravi. Non avendo sufficiente dimestichezza con la lingua del Paese, durante il proprio processo ciascuno di loro venne assistito da un interprete, come previsto dalla legge tedesca. Tutti furono condannati: le sentenze in questione li obbligavano, tra l'altro, al pagamento delle spese processuali, comprese quelle di interpretariato. Tuttavia, essi ritenevano che l'inclusione di quest'ultima voce fosse contraria, tra l'altro, all'art. 6 par. 3 (e) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); perciò, presentarono ricorso presso la Commissione rispettivamente nel 1973, nel 1974 e nel 1975. Il 4 ottobre 1976, la Commissione dispose la riunione delle tre domande, ragion per cui gli eventi sono noti come un unico caso. Il caso di Luedicke, Belkacem e Koç fu poi sottoposto alla Corte dal Governo della Repubblica Federale di Germania e la Commissione Europea dei Diritti Umani.

2.6.2 *Gli eventi*

Il signor Gerhard W. Luedicke era un cittadino del Regno Unito, nonché, al momento della sua domanda alla Commissione, membro delle forze britanniche di stanza nella Repubblica Federale di Germania. Il 5 maggio 1972, il tribunale distrettuale (*Amtsgericht*) di Bielefeld lo condannò per un'infrazione al codice della strada. Il 2 giugno 1972, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale regionale (*Landgericht*) di Bielefeld gli notificò un'intimazione a pagare la somma di 1.330,90 DM, composta dalla multa di 900 DM e dalle tasse (*Gebühren*) dovute per il procedimento penale (90 DM) e il ritiro della patente di guida (30 DM), oltre alle spese di polizia (85,50 DM) e alle spese di interpretazione (225,40 DM). L'ultima voce ammonta a 154,60 DM ed è relativa all'udienza.

Il 30 giugno 1972, Luedicke, rappresentato dalla Sezione di assistenza legale del Comando di Bielefeld, presentò un ricorso (*Erinnerung*) contro questa valutazione delle spese, sostenendo che la valutazione fosse contraria all'art. 6, par. 3, lettera e) della Convenzione nella misura in cui riguardava il pagamento delle spese di interpretazione.

A seguito del rifiuto del revisore dei conti (*Bezirksrevisor*) presso il Tribunale regionale di Bielefeld di modificare la valutazione, la questione fu deferita al Tribunale distrettuale di Bielefeld, che respinse il ricorso il 31 agosto 1972, dichiarando in particolare che:

“L'oggetto dell'art. 6 della Convenzione [...] è garantire alcuni diritti fondamentali a chiunque debba affrontare un procedimento penale. In Germania, questo articolo si

applica sia ai procedimenti contro gli stranieri che a quelli contro i cittadini tedeschi. Lo scopo della disposizione non è quello di porre gli stranieri in una posizione più favorevole rispetto ai cittadini tedeschi. Questo, tuttavia, sarebbe il caso se un condannato straniero non fosse tenuto a pagare i costi di interpretazione.

Ad esempio, secondo la legge tedesca sulla procedura e sulle spese, un condannato sordomuto contro il quale non si può procedere senza un interprete speciale deve pagare le spese di interpretazione. Lo stesso vale per un condannato tedesco nel cui processo i testimoni non germanofoni devono essere interrogati con l'assistenza di un interprete. Secondo le regole della procedura penale tedesca, ogni persona condannata in via definitiva deve sostenere da sola tutte le spese del procedimento, comprese [...] le spese di interpretazione. Tale obbligo non è in contrasto con l'art. 6 [...] che non vieta di attribuire le spese del procedimento a una persona condannata per un reato.

Secondo il diritto processuale tedesco, tuttavia, nessun imputato deve anticipare le spese per gli interpreti [...] Questo non sembra essere il caso di altri Stati firmatari della Convenzione, altrimenti sarebbe difficile comprendere la formulazione dell'art. 6 par. 3 (e).

La Corte interpreta quindi l'art. 6 par. 3 (e) [...] come un'esenzione provvisoria dal pagamento delle spese di interpretazione [...]”.

L'8 febbraio 1973, a seguito di un “ricorso immediato” (*sofortige Beschwerde*) di Luedicke, il Tribunale regionale di Bielefeld confermò la decisione impugnata, basandosi, tra l'altro, sulla “correttezza della motivazione” contenuta in tale decisione. Perciò, il 4 maggio 1973, il ricorrente pagò le spese del procedimento, comprese le spese di interpretazione.

Mohammed Belkacem era un cittadino algerino, nato nel 1954. Dopo aver completato l'apprendistato come fabbro in Algeria, si era ricongiunto al padre nella Repubblica Federale di Germania, dove aveva svolto diverse professioni. Ivi, nel dicembre 1973, fu coinvolto in una lite in un night club di Berlino durante la quale un altro cliente perse il cappotto. Belkacem fu accusato di rapina e aggressione con danni fisici e il suo caso giudicato dal Tribunale per i minorenni (*Jugendschöffengericht*) di Berlino Tiergarten. L'8 aprile 1974, il summenzionato Tribunale lo condannò per aggressione con danni fisici a quattro settimane di reclusione (*Dauerarrest*) – pena che si ritenne scontata durante la

detenzione cautelare – e a una multa di 500 DM, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Il 10 aprile 1974, Belkacem presentò un ricorso immediato contro l'ordinanza relativa alle spese nella misura in cui le spese di interpretazione erano state incluse nel lodo. Egli sostenne che l'art. 6 par. 3 (e) della Convenzione gli concedesse l'esenzione dal pagamento delle spese in questione.

Il 13 giugno 1974, il Tribunale regionale di Berlino respinse il ricorso. Il Tribunale regionale argomentò che, poiché non era stata ancora condotta una valutazione delle spese, non vi era stata alcuna decisione impugnabile in appello. Affermò, inoltre, che il Tribunale per i minorenni avrebbe agito in modo improprio se avesse omesso le spese di interpretazione dalla sua decisione sulle spese del procedimento: difatti le prime, secondo l'art. 464 (a) del Codice di procedura penale in combinato disposto con la legge sulle spese processuali e la legge sui testimoni e i periti (spese), costituivano una componente delle seconde. In aggiunta, asserì che l'art. 6 par. 3 (e) della Convenzione non vietava che una persona condannata fosse tenuta a sostenere le spese di interpretazione.

L'11 aprile 1975, il Tribunale distrettuale di Berlino-Tiergarten notificò a Belkacem un avviso di pagamento delle spese per un ammontare di 665,63 DM, di cui 321,95 DM per spese di interpretazione. Quest'ultima somma comprendeva le spese sostenute per la comparizione di Belkacem davanti al giudice il 17 dicembre 1973 (DM 33,25), la revisione il 14 gennaio 1974 della sua detenzione cautelare (*Haftprüfungstermin*) (DM 67,60), la traduzione dell'atto di accusa (DM 90,20) e l'udienza del processo l'8 aprile 1974 (DM 130,90).

Il ricorrente contestò senza successo l'inclusione dei costi di interpretazione in questa valutazione delle spese. Il 29 maggio 1975, il suo ricorso fu respinto dalla Corte distrettuale, la quale ritenne, tra l'altro, che l'art. 6 par. 3 (e) della Convenzione non impedisse che le spese di interpretazione fossero riconosciute a una persona condannata. Belkacem presentò quindi un ricorso immediato, respinto dal Tribunale regionale di Berlino il 2 ottobre 1975. Per quanto riguarda l'art. 6 par. 3 (e), il Tribunale regionale fece riferimento alla sua decisione del 13 giugno 1974 e proseguì:

Alla luce del contesto dell'art. 6 par. 3 [...], che stabilisce le garanzie fondamentali per un processo equo, la Corte [...] interpreta il comma (e) nel senso che l'assistenza di un interprete non deve essere subordinata al pagamento anticipato dell'imputato. Questo comma garantisce

un’udienza allo straniero che non conosce la lingua, indipendentemente dalla sua capacità di pagare.

Chi debba infine sostenere i costi dell’interpretazione dopo la fine del procedimento è una questione diversa. Che dopo la condanna possa essere l’imputato non è escluso dall’art. 6 par. 3 lettera e) [...].

Il 5 maggio 1977, a seguito di una richiesta di Belkacem, la *Justizkasse* di Berlino gli permise di differire il pagamento “fino a quando non [fosse stata] nota la decisione della Commissione dei diritti dell’uomo”. Da quel momento, egli non era tenuto a pagare le spese in questione fino a decisione definitiva della Corte, poiché, su richiesta del Governo, le autorità competenti di Berlino (*Landesjustizverwaltung*) avevano sospeso il recupero in attesa della sentenza.

Il signor Arif Koç, cittadino turco nato nel 1940, aveva lavorato nella Repubblica Federale di Germania in vari settori, tra cui quello edile e minerario. Quando si rivolse alla Commissione, viveva a Geilenkirchen-Waurichen. Il 12 aprile 1976, notificò alle autorità competenti di Alsdorf, vicino ad Aquisgrana, suo ultimo luogo di residenza in Germania, la sua intenzione di tornare in Turchia.

Il 6 dicembre 1973, la Corte d’Assise presso il Tribunale regionale (*Schwurgericht beim Landgericht*) di Aquisgrana condannò Koç per lesioni personali gravi. La sentenza era di un anno di reclusione, ma il saldo della pena rimanente dopo la detenzione in custodia cautelare venne commutato in un periodo di libertà vigilata. Il tribunale condannò il ricorrente a sostenere le spese processuali “ad eccezione, tuttavia, delle spese derivanti dall’assistenza dell’interprete di lingua turca, che [erano] a carico dell’erario”. Pur prendendo atto della prassi contrastante delle corti tedesche in questo collegamento, la Corte d’Assise ritenne che l’assistenza “gratuita” di un interprete, garantita dall’art. 6 par. 3 (e) a ogni imputato che non conosceva la lingua del tribunale, dovesse essere intesa come gratuita una volta per tutte.

Su ricorso immediato del Pubblico Ministero, la Corte d’appello (*Oberlandesgericht*) di Colonia, con una decisione pienamente motivata emessa il 5 giugno 1975, annullò la sentenza della Corte d’assise nella parte relativa ai costi di interpretazione. La Corte d’appello dichiarò che:

Sulla [sua] formulazione, è controverso se l'art. 6 par. 3 (e) vietи di addebitare a un condannato le spese di interpretazione ai sensi delle citate disposizioni sulle spese o se – nel caso di procedimenti penali in tribunali tedeschi – significhi semplicemente che l'assistenza di un interprete non può essere subordinata a un pagamento anticipato da parte dell'imputato. [...]

L'obiettivo della Convenzione è garantire i diritti umani e le libertà fondamentali contro l'azione arbitraria degli Stati e porli sotto la tutela del diritto sovranazionale. [...] Non è suo scopo andare oltre e modificare i sistemi giuridici nazionali. [...] L'elenco delle garanzie procedurali di cui all'art. 6 della Convenzione mostra che l'intenzione era quella di sancire i diritti del cittadino e i doveri dello Stato che assicurano un processo equo. Ciò significa ovviamente che l'imputato (o la persona accusata) deve poter richiedere l'assistenza di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in tribunale e che tale assistenza non deve dipendere in alcun modo dalla questione delle spese. Ma ciò non significa certo che anche un condannato non possa vedersi riconoscere le spese di interpretazione. Un processo equo è garantito da questo punto di vista nella misura in cui l'imputato deve essere assistito dall'interprete di cui ha bisogno. La questione se in seguito possa essere tenuto a sostenere le spese non è dello stesso ordine del problema della garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali ma, sia in termini teorici che pratici, è di minore importanza. Non si può pensare che la Convenzione intenda risolvere in modo frammentario la questione delle spese nei procedimenti penali. Né la considerazione che uno straniero non debba ricevere un trattamento peggiore in materia di spese rispetto a un cittadino impone di concludere che l'esenzione permanente dalle spese sia necessariamente implicita nell'oggetto della Convenzione. [...] La Convenzione non si sarebbe avvicinata sensibilmente al suo scopo vietando uno svantaggio finanziario di questo tipo.

Il 1° luglio 1975, Koç si rivolse alla Corte costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*) che, otto giorni dopo, declinò l'istanza in quanto non offriva sufficienti prospettive di successo. Secondo i buoni di pagamento (*Kassenanweisungen*), gli onorari pagati all'interprete ammontavano a 311,50 DM per l'udienza del 4 dicembre 1973, 510,50 DM per l'udienza del 5 dicembre e 112,50 DM per l'udienza del 6 dicembre – per un totale di 934,50 DM. Ciononostante, al ricorrente non venne notificato un avviso di pagamento delle spese a suo carico, comprese quelle di interpretazione, poiché era stato rilevato che aveva una moglie e quattro figli da mantenere, che il suo reddito era modesto e che quindi non vi era alcuna prospettiva di recupero delle spese. Per questi motivi, il funzionario giudiziario competente, ai sensi dell'art. 10 par. 1 delle Istruzioni di servizio del 28 febbraio 1969 sulle spese giudiziarie (*Kostenverfügung*), il 23 ottobre 1975 decise

d'ufficio di non valutare le spese. Tale decisione non fu notificata né a Koç né all'avvocato di quest'ultimo.

Una seconda decisione in tal senso venne presa dallo stesso funzionario il 20 dicembre 1977. Questa decisione riportava che il ricorrente viveva in Turchia, che il suo indirizzo era sconosciuto e che occorreva rinunciare al recupero delle spese, essendo questo destinato a un insuccesso. L'avvocato di Koç scoprì l'esistenza della decisione nell'aprile 1978, quando chiese al tribunale una fotocopia dei buoni di pagamento dell'interprete.

Davanti alla Corte, l'Agente del Governo, con l'accordo del Ministro della Giustizia del *Land* Renania settentrionale-Vestfalia, rilasciò la seguente dichiarazione:

[...] la riscossione coattiva delle spese presso il ricorrente Koç in esecuzione della sentenza del 6 dicembre 1973 della Corte d'Assise presso il Tribunale regionale di Aquisgrana, parzialmente modificata dalla decisione del 5 giugno 1975 della Corte d'appello di Colonia, non sarà svolta in futuro; poiché i costi di tale riscossione coattiva e i costi amministrativi sarebbero sproporzionali rispetto alla somma dovuta”.

L'Agente precisò che “le spese [...] non [sarebbero state] riscosse nemmeno se il ricorrente [fosse dovuto] tornare nella Repubblica Federale di Germania.

2.6.3 I ricorsi e la risposta della Commissione

Nei loro ricorsi, presentati rispettivamente il 23 luglio 1973, il 20 dicembre 1974 e il 28 luglio 1975, Luedicke, Belkacem e Koç sostenevano di essere vittime di una violazione dell'art. 6 par. 3 lettera e) della Convenzione essendo stati condannati dai tribunali tedeschi a sostenere le spese di interpretazione. Luedicke e Belkacem affermarono, inoltre, di essere stati discriminati per il fatto che uno straniero non germanofono si trovava in una posizione meno favorevole rispetto a un tedesco.

La Commissione dichiarò ammissibile la domanda di Luedicke il 11 marzo 1976 e le domande di Belkacem e Koç ammissibili il 4 ottobre successivo.

Nel suo rapporto del 18 maggio 1977, la Commissione espresse il parere:

- all'unanimità, che le decisioni relative alle spese per l'interprete nei casi dei ricorrenti violassero l'art. 6 par. 3 (e) della Convenzione;
- con dodici voti contro uno, che non fosse necessario proseguire l'esame del caso ai sensi dell'art. 14.

Nel memoriale del 30 gennaio 1978, il Governo chiese alla Corte di constatare che la Repubblica Federale di Germania non aveva violato la Convenzione a danno dei ricorrenti Luedicke e Belkacem e suggerì alla Corte, in conformità all'art. 47 par. 2, del Regolamento di procedura, di cancellare il caso dal ruolo per quanto riguardava il ricorrente Koç. (All'udienza del 25 maggio, il Governo precisò inoltre che quest'ultima richiesta si applicava anche a Koç qualora la Corte non avesse accolto la sua proposta di cui sopra). Prima di proseguire con l'analisi degli eventi, è necessario soffermarsi su questo punto.

Nel proprio ricorso, il Governo affermò: “Per quanto riguarda il ricorrente Koç, si pone l’ulteriore questione se egli sia una ‘vittima’ ai sensi dell’art. 25 par. 1, prima frase, della Convenzione, poiché nel suo caso l’autorità competente si è astenuta dal recuperare le spese processuali (comprese le spese dell’interprete) perché non vi erano prospettive di successo”. Affermò, inoltre, di riservarsi il diritto di chiedere a tempo debito che il caso di Koç “fosse trattato in un procedimento separato e in conformità alle disposizioni dell’art. 47 par. 2 del Regolamento della Corte”. Pertanto, nel proprio memoriale, il Governo suggerì alla Corte di separare il procedimento relativo a Koç da quello relativo agli altri ricorrenti e di cancellare il caso dalla lista per quanto riguardava Koç. Con l’accordo del Ministro della Giustizia del *Land* Renania Settentrionale-Vestfalia, dichiararono che a Koç non sarebbe stato chiesto il pagamento delle spese anche se fosse tornato nella Repubblica Federale di Germania, poiché “i costi di tale riscossione obbligatoria e le spese amministrative sarebbero sproporzionati rispetto alla somma dovuta”. A loro avviso, in considerazione di tale mutamento della situazione giuridica a suo favore, non sussisteva più alcun interesse del ricorrente alla prosecuzione del procedimento, soprattutto perché la questione di diritto sollevata dal suo ricorso era anche oggetto del procedimento relativo a Luedicke e Belkacem. Facendo riferimento alla possibile applicazione dell’art. 50 della Convenzione, l’Agente sottolineò in udienza che, qualora la Corte si fosse pronunciata contro di loro, il Governo avrebbe pienamente adempiuto ai propri obblighi ai sensi della Convenzione, senza che fosse necessaria un’ulteriore decisione ai sensi dell’art. 50. Specificò che tale dichiarazione si applicava anche alle necessarie spese accessorie sostenute da Koç.

L’8 maggio 1978, i Delegati comunicarono alla Corte che, agendo su istruzioni decise all’unanimità dalla Commissione, si opponevano alla proposta del Governo. Allo stesso

tempo, trasmisero alla Corte una nota in cui indicavano, tra l’altro, che Koç stesso contestava tale proposta, giacché “l’effetto della decisione del 5 giugno 1975 della Corte d’appello di Colonia [era] stato confermato”. All’udienza del 25 maggio, in risposta a un quesito del Presidente della Camera, il Delegato Principale dichiarò inizialmente che la Commissione accettava il parere di Koç. Tuttavia, dopo aver ascoltato le suddette dichiarazioni dell’Agente, il Delegato riconobbe che “po[teva]no [...] sussistere valide ragioni perché la Corte non prosegu[isse] l’esame del caso nella fase attuale”: secondo i Delegati, non vi era alcun interesse generale a favore del proseguimento di tale esame, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Agente in merito all’applicazione dell’art. 50. Di conseguenza, la Corte si trovò nella posizione di dover stabilire se sussistessero le condizioni richieste per separare il caso di Koç dagli altri due e per cancellarlo dalla lista.

Ai sensi dell’art. 47 par. 1 del Regolamento di procedura, quando la parte che aveva adito la Corte notificava al Cancelliere la propria intenzione di non procedere con la causa, la Corte “decide[va], dopo aver ottenuto il parere della Commissione, se [fosse] opportuno approvare la rinuncia agli atti e, di conseguenza, cancellare la causa dalla lista”. A tale riguardo, la Corte osservò che il Governo non aveva espresso la volontà di non procedere con la causa. Infatti, il suggerimento del Governo non si riferiva al par. 1, bensì al par. 2 dell’art. 47. Il par. 2 autorizzava la Corte a cancellare dal ruolo una causa a essa deferita dalla Commissione, ma solo quando “informata di una transazione amichevole, di un accordo o di altri fatti idonei a fornire una soluzione alla questione”. Poiché il caso in esame era stato presentato dinanzi ad essa sia dal Governo che dalla Commissione, la Corte – anche qualora la proposta del Governo potesse essere considerata una comunicazione di rinuncia – avrebbe potuto cancellare il caso dalla lista per quanto riguardava Koç solo qualora fossero state soddisfatte le condizioni di cui al par. 2 dell’art. 47. La Corte, pertanto, doveva stabilire se nel caso di Koç esistesse una conciliazione amichevole, un accordo o un altro elemento idoneo a fornire una soluzione alla questione. La Corte prese atto della dichiarazione del Governo secondo cui “la riscossione obbligatoria delle spese processuali a carico del ricorrente Koç, in esecuzione della sentenza del 6 dicembre 1973 della Corte d’Assise presso il Tribunale regionale di Aquisgrana, modificata in parte dalla sentenza del 5 giugno 1975 della Corte d’appello di Colonia, non [sarebbe stata] svolta in futuro”, “anche qualora il ricorrente [avesse fatto]

ritorno nella Repubblica Federale di Germania". La Corte prese altresì atto di quanto affermato dall'Agente in merito alla possibile applicazione dell'art. 50 della Convenzione rispetto alle spese accessorie necessarie di Koç. Tuttavia, la suddetta dichiarazione del Governo, essendo un atto unilaterale, non poteva, a parere della Corte, costituire una "composizione amichevole" o un "accordo" ai sensi dell'art. 47 par. 2 tantomeno un "fatto idoneo a fornire una soluzione alla questione". La rinuncia al recupero delle somme dovute da parte di Koç, infatti, non era motivata da ragioni derivanti dall'art. 6 par. 3 lettera e) della Convenzione, ma semplicemente dalle difficoltà pratiche e dai costi del recupero, nonché dalla considerazione della situazione familiare e finanziaria del ricorrente. Inoltre, la rinuncia al recupero non faceva venir meno l'interesse giuridico del ricorrente a che venisse accertata l'incompatibilità con la Convenzione della sentenza della Corte d'appello di Colonia che lo condannava al pagamento delle spese di interpretazione. Con la suddetta dichiarazione, il Governo non ammetteva che la legge tedesca e la sua applicazione a Koç violassero l'art. 6 par. 3 lettera e). Al contrario, sosteneva che la legge e la sua applicazione fossero conformi alla Convenzione. Poiché Koç aveva chiesto il rimborso delle spese accessorie da lui sostenute nel presente procedimento, il mantenimento del suo caso nel ruolo della Corte era giustificato anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 50 nei suoi confronti. Alla base del caso vi era una domanda di interpretazione della Convenzione, domanda a cui il Governo chiedeva una risposta. Mantenere il caso, nella sua interezza, all'interno della lista avrebbe reso più facile trovare una risposta a tale domanda. Di conseguenza, la Corte decise di non separare il caso di Koç dagli altri due e di non cancellarlo dalla lista.

Esaminata questa controversia, si può procedere con la spiegazione del ricorso.

Secondo i ricorrenti, l'obbligo di pagare le spese di interpretazione, imposto loro dai Tribunali regionali di Bielefeld e Berlino, e dalla Corte d'appello di Colonia, violava l'art. 6 par. lettera e) della Convenzione, che prevede:

Ogni accusato di un reato ha i seguenti diritti minimi:

[...]

(e) di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Nella sua relazione, la Commissione espresse all'unanimità il parere che le decisioni impugnate dai ricorrenti violassero l'art. 6 par. 3 lettera e). La Commissione interpretava tale disposizione nel senso che a ogni imputato che “non [comprendesse] o non [parlassse] la lingua usata in udienza” dovesse essere concessa l'assistenza gratuita di un interprete e non potesse essere successivamente richiesto il rimborso delle spese sostenute. Il Governo contestò la correttezza di tale opinione, sostenendo che, sebbene l'art. 6 par. 3 lettera e) esonerasse l'imputato dal pagamento anticipato delle spese sostenute per l'utilizzo di un interprete, ciò non gli impedisse di essere tenuto a sostenere tali spese una volta condannato.

Ai fini dell'interpretazione dell'art. 6 par. 3 lettera e), la Corte si ispirò, così come il Governo e la Commissione, agli articoli da 31 a 33 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati⁸¹ (cfr. sentenza Golder del 21 febbraio 1975, serie A n. 18, pag. 14, par. 29). Al fine di dirimere la questione sollevata nel procedimento, la Corte si accinse ad accettare “il significato ordinario da attribuire ai termini” dell'art. 6 par. 3 lettera e) nel loro contesto e “alla luce del suo oggetto e della sua finalità” (art. 31 par. 1 della Convenzione di Vienna).

La Corte, come la Commissione, ritenne che i termini *gratuitement/free* di cui all'art. 6 par. 3 lettera e) avessero di per sé un significato chiaro e determinato. In francese, *gratuitement* significa “d'une manière gratuite, qu'on donne pour rien, sans rétribution”, ovvero “in modo gratuito, che viene dato in cambio di nulla, senza retribuzione” (Littré, *Dictionnaire de la langue française*; traduzione nostra); “dont on jouit sans payer”, ossia “di cui si gode senza pagare” (Hatzfeld et Darmesteter, *Dictionnaire général de la langue française*; traduzione nostra); “à titre gratuit, sans avoir rien à payer”, il contrario di “à titre onéreux”, “a titolo gratuito, senza dover pagare nulla”, il contrario di “a titolo oneroso” (Larousse, *Dictionnaire de la langue française*; traduzione nostra); “d'une manière gratuite; sans rétribution, sans contrepartie”, ovvero “in modo gratuito; senza retribuzione; senza contropartita” (Robert, *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*; traduzione nostra). Allo stesso modo, in inglese, *free* significa “without payment, gratuitous”, “senza pagamento, gratuito” (*Shorter Oxford Dictionary*,

⁸¹ ONU. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, firmata il 23 maggio 1969, entrata in vigore il 27 gennaio 1980. <https://www.uniba.it/it/docenti/castellaneta-marina/attività-didattica/documentazione/convenzione-di-vienna-sul-diritto-dei-trattati/@@download/file/convenzione-di-vienna-trattati.pdf>, sito, consultato il 24/06/2025.

traduzione nostra); “not costing or charging anything, given or furnished without cost or payment”, “che non costa o addebita nulla, dato o fornito senza costo o pagamento” (*Webster’s Third New International Dictionary*; traduzione nostra).

Di conseguenza, la Corte non poté che attribuire ai termini *gratuitement* e *free* il significato assoluto che normalmente avevano (e hanno) in entrambe le lingue ufficiali della Corte: questi termini non indicano né una remissione condizionale, né un’esonzione temporanea, né una sospensione, bensì un’esonzione o un esonero *una tantum*. Restava tuttavia da stabilire se, come sosteneva il Governo, il contesto, nonché l’oggetto e lo scopo della disposizione in questione, negassero l’interpretazione letterale.

Secondo il Governo, tutti i diritti enumerati nell’art. 6 par. 3 riguardavano un procedimento penale e perdevano ogni contenuto una volta che tale procedimento, di cui avrebbero dovuto garantire l’equo svolgimento, si fosse concluso con una sentenza definitiva e vincolante. Il Governo sostenne che si trattava di alcuni diritti minimi che – specificando il contenuto del diritto a un giusto processo sancito dall’art. 6 par. 1 – erano riconosciuti solo all’imputato (in inglese *everyone charged with a criminal offence*, in francese *tout accusé*, ossia “ogni accusato di un reato” [traduzione nostra]). Il Governo si basava altresì sulla presunzione di innocenza, enunciata nell’art. 6 par. 2 e confutata in caso di condanna definitiva e vincolante dell’imputato. Il ragionamento addotto dal Governo era che le diverse garanzie di un giusto processo, poiché mirate a consentire all’imputato di preservare la presunzione di innocenza, decadevano contemporaneamente a tale presunzione. Dunque, secondo il Governo, le spese processuali costituivano una conseguenza della condanna e pertanto esulavano completamente dall’ambito di applicazione dell’art. 6.

La Corte osservò che, al fine di garantire un equo processo, l’art. 6 par. 3 enumerava alcuni diritti (*minimum rights/notamment*) riconosciuti all’imputato. Tuttavia, non ne conseguiva, per quanto riguarda la lettera e), che l’imputato potesse essere tenuto a pagare le spese di interpretazione una volta condannato. Interpretare l’art. 6 par. 3 lettera e) nel senso che consentiva ai giudici nazionali di addebitare tali spese a una persona condannata avrebbe equivalso a limitare nel tempo il beneficio dell’articolo e, in pratica, come giustamente sottolineato dai Delegati della Commissione, a negare tale beneficio a qualsiasi imputato che venisse infine condannato. Tale interpretazione avrebbe privato l’art. 6 par. 3 lettera e) di gran parte del suo effetto, poiché avrebbe lasciato in essere gli

svantaggi subiti da un imputato che non comprendeva o non parlava la lingua utilizzata in tribunale, rispetto a un imputato che aveva familiarità con tale lingua – svantaggi che l’art. 6 par. 3 (e) intendeva specificamente attenuare.

Inoltre, non si poteva escludere che l’obbligo per un condannato di pagare le spese di interpretazione potesse avere ripercussioni sull’esercizio del suo diritto a un giusto processo, tutelato dall’art. 6 (cfr. sentenza Golder del 21 febbraio 1975, serie A n. 18, pag. 18, punto 36), anche se, come nella Repubblica Federale di Germania, un interprete veniva nominato sistematicamente per assistere ogni imputato che non avesse familiarità con la lingua del tribunale. Tale nomina eliminava certamente, in linea di principio, i gravi inconvenienti che sarebbero sorti se un imputato si fosse difeso di persona in una lingua che non padroneggiava o non padroneggiava appieno, anziché dover sostenere costi aggiuntivi. Tuttavia, come sottolineato dai Delegati della Commissione, permaneva il rischio che in alcuni casi limite la nomina o meno di un interprete potesse dipendere dall’atteggiamento assunto dall’imputato, che avrebbe potuto a sua volta essere influenzato dal timore di conseguenze finanziarie.

Pertanto, sarebbe stato in contrasto non solo con il significato ordinario del termine “gratuito”, ma anche con l’oggetto e lo scopo dell’art. 6, e in particolare del par. 3, lettera e), se quest’ultimo par. fosse stato ridotto alla garanzia di un diritto all’esenzione provvisoria dal pagamento – senza impedire ai tribunali nazionali di far sostenere le spese di interpretazione a un condannato – poiché il diritto a un giusto processo che l’art. 6 intendeva tutelare sarebbe risultato di per sé leso.

Il Governo traeva da altri sottoparagrafi dell’art. 6 par. 3 ulteriori argomenti che, a suo avviso, suffragano la propria tesi. Essi si fondavano sulla lettera c) (art. 6-3-c), che garantiva a qualunque imputato il diritto di “difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di sua scelta o, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, di ottenerne gratuitamente l’assistenza quando lo esigono gli interessi della giustizia”. Il Governo invocò altresì la lettera d) (art. 6-3-d), secondo la quale ogni imputato aveva il diritto di “esaminare o far esaminare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico”.

Il Governo sosteneva che i termini *free/gratuitement* (“gratuito/gratuitamente”) utilizzati nei due commi (c) ed (e) (art. 6-3-c, art. 6-3-e) dovessero avere lo stesso significato in entrambe le disposizioni. A suo avviso, nulla giustificava l’affermazione

che nel comma (c) (art. 6-3-c) tali termini esoneravano definitivamente l'imputato, successivamente alla condanna, dal pagamento dell'assistenza legale prestata nelle circostanze specificate in tale comma. Inoltre, per il Governo, i tre commi (c), (d) ed (e) dell'art. 6 par. 3 (art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e) si distinguevano dai due commi precedenti in quanto l'esercizio dei diritti da essi previsti comportava conseguenze finanziarie. Sarebbe stato errato supporre, concludeva il Governo, che la Convenzione avrebbe dovuto stabilire una differenza arbitraria tra le implicazioni finanziarie di ciascuno dei suddetti diritti, concedendo una volta per tutte all'imputato l'esenzione dal pagamento delle spese di interpretazione.

La Corte non accolse tale argomentazione. Nel procedimento in questione, la Corte non era chiamata a interpretare le lettere c) e d) dell'art. 6 par. 3 (art. 6-3-c, art. 6-3-d), che non riguardavano la stessa situazione della lettera e) (art. 6-3-e). Di conseguenza, la Corte non intendeva stabilire se, per quali ragioni e a quali condizioni le spese relative a tali disposizioni potessero essere imputate o lasciate a carico dell'imputato dopo la sua condanna. La Corte si limitò alla seguente osservazione: quali che fossero i dubbi che potessero sorgere dall'interpretazione delle lettere c) e d) (art. 6-3-c, art. 6-3-d), tali dubbi non potevano essere opposti al chiaro significato dell'aggettivo “gratuito” di cui alla lettera e) (art. 6-3-e).

Il Governo sostenne, infine, che non sarebbe stato logico esentare una persona condannata dal pagamento delle spese di interpretazione sostenute durante il processo e non dal pagamento delle spese eventualmente rese necessarie dall'interpretazione delle informazioni di cui alla lettera a) (art. 6-3-a), secondo cui “ogni accusato di un reato [aveva] il diritto [...] di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa rivolta a suo carico”.

Questa argomentazione si basava in realtà sul presupposto che il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, garantito dalla lettera e) del par. 3 (art. 6-3-e), coprisse solo le spese derivanti dall'interpretazione in udienza. Tuttavia, a prima vista non sembrava escluso che l'art. 6 par. 3 lettera e) si applicasse anche alle spese sostenute per l'interpretazione dell'accusa di cui alla lettera a) (art. 6-3-a), nonché alle spese sostenute per l'interpretazione dei motivi di arresto e di ogni accusa formulata – questioni di cui

chiunque venisse arrestato doveva, ai sensi dell'art. 5 par. 2, essere informato “in una lingua a lui comprensibile”.

La Corte ritenne pertanto che il significato ordinario dei termini *free/gratuitement* di cui all'art. 6 par. 3 lettera e) non venisse contraddetto dal contesto del comma 1 e che fosse per giunta confermato dall'oggetto e dallo scopo dell'art. 6. La Corte concluse che il diritto tutelato dall'art. 6 par. 3 lettera e) comportava, per chiunque non parlasse o non comprendesse la lingua utilizzata in tribunale, il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete, senza dover successivamente richiedere la restituzione delle spese sostenute.

Restava da stabilire se e in quale misura le decisioni impugnate dei tribunali tedeschi fossero compatibili con l'art. 6 par. 3 lettera e) così interpretato.

Dinanzi alla Corte emerse una divergenza di opinioni tra il Governo e la Commissione in merito a quali spese rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 6 par. 3 lettera e). Secondo il Governo, l'art. 6 par. 3 lettera e) “regola[va] in modo inequivocabile ed espresso l'assistenza di un interprete durante l'udienza”, ma non si applicava alle altre spese di interpretazione.

L'affermazione del Governo, la cui correttezza fu contestata dai Delegati, non poté essere accolta dalla Corte. L'art. 6 par. 3 lettera e) non stabiliva che ogni imputato avesse il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete durante l'udienza; affermava che tale diritto gli era accordato “se non comprende[va] o non parla[va] la lingua usata in tribunale” (“s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience”; traduzione nostra). Come sottolineato dai Delegati, quest'ultima espressione non faceva altro che indicare le condizioni per la concessione dell'assistenza gratuita di un interprete. Inoltre, il testo inglese *used in court*, essendo più ampio dell'espressione francese “employée à l'audience” (ovvero “usata all'udienza”; traduzione nostra), forniva un ulteriore argomento a questo proposito.

Interpretato nel contesto del diritto a un giusto processo garantito dall'art. 6 par. 3 lettera e), il termine “giusto processo” significava che un imputato che non comprendeva o non parlava la lingua usata in tribunale aveva diritto all'assistenza gratuita di un interprete per la traduzione o l'interpretazione di tutti i documenti o dichiarazioni del procedimento avviato contro di lui che fosse stato necessario che comprendesse per poter beneficiare di un giusto processo.

A tale riguardo, sussistevano alcune differenze tra i tre casi. Luedicke aveva dovuto pagare 225,40 DM a titolo di spese di interpretazione, inclusi 154,60 DM per l'udienza orale. I rappresentanti comparsi dinanzi alla Corte non avevano fornito dettagli sulla natura del saldo residuo; di conseguenza, la Corte non poté concludere che tale saldo esulasse dall'ambito di applicazione della garanzia di cui all'art. 6 par. 3 lettera e). Per quanto riguardava Koç, le spese di interpretazione erano invece imputate esclusivamente a tre udienze dinanzi alla Corte d'Assise presso il Tribunale regionale di Aquisgrana e ammontavano rispettivamente a 311,50 DM, 510,50 DM e 112,50 DM. Pertanto, tali spese rientravano indiscutibilmente nell'ambito di applicazione dell'art. 6 par. 3 lettera e). Le spese di interpretazione assegnate a Belkacem derivavano, infine, da quattro distinte fasi procedurali, ovvero la comparizione dell'imputato dinanzi al giudice (DM 33,25), la revisione della sua custodia cautelare (DM 67,60), la traduzione dell'atto di accusa (DM 90,20) e l'udienza dibattimentale (DM 130,90). A parere della Corte, l'art. 6 par. 3 lettera e) copriva tutte queste spese. Di conseguenza, la Corte concluse che le decisioni impugnate dei tribunali tedeschi avessero violato l'art. 6 par. 3 lettera e) della Convenzione.

Nei loro ricorsi alla Commissione, Luedicke e Belkacem avevano lamentato una discriminazione, poiché uno straniero che non conosce il tedesco poteva, in caso di condanna, dover pagare le spese di interpretazione e quindi sostenere un onere finanziario maggiore rispetto a un cittadino dello Stato convenuto. Secondo Luedicke, tale trattamento violava l'art. 14 della Convenzione, che stabilisce:

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza alcuna discriminazione, in particolare quella fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Nelle sue decisioni dell'11 marzo 1976 (Luedicke) e del 4 ottobre 1976 (Belkacem e Koç) sulla ricevibilità, la Commissione espresse il parere che i ricorsi “solleva[va]no questioni [...] ai sensi dell'art. 14 in merito alla posizione degli stranieri”.

Ciò nonostante, nella sua relazione del 18 maggio 1977, la Commissione dichiarò di non aver ritenuto necessario proseguire l'esame del caso alla luce di tale disposizione, poiché dalle sue conclusioni relative all'art. 6 par. 3 lettera e) emergeva che il pagamento

delle spese di interpretazione non avrebbe dovuto essere richiesto a nessuno. Il Delegato Principale aveva dichiarato in un parere separato di non condividere tale opinione. Infine, nella sua richiesta del 10 ottobre 1977 di adire la Corte, la Commissione chiese alla Corte di “decidere se l’obbligo imposto a una persona condannata di pagare gli onorari dell’interprete [...] costituisca anche una violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 6 par. 3 lettera e) (art. 14+6-3-e)”.

Secondo il Governo, i ricorrenti non avevano subito alcun trattamento discriminatorio in violazione dell’art. 14.

La Corte, concordando con la Commissione, ritenne che, nelle circostanze particolari, non fosse necessario esaminare il caso anche ai sensi dell’art. 14. Nel caso di specie, era rilevante solo l’art. 6 par. 3 lettera e). Al fine di garantire il diritto a un giusto processo, quest’ultimo mirava a impedire qualsiasi diseguaglianza tra un imputato privo di familiarità con la lingua utilizzata in aula e un imputato che parlava e comprendeva tale lingua; pertanto, doveva essere considerato una norma particolare rispetto alla norma generale sancita dagli art. 14 e 6 par. 1 (art. 14+6-1) considerati congiuntamente. Di conseguenza, non vi era alcun margine di applicazione per le due ultime disposizioni.

Ai sensi dell’art. 50 della Convenzione, se la Corte accertava “che una decisione o una misura adottata” da qualsiasi autorità di uno Stato contraente “[era] in tutto o in parte in contrasto con gli obblighi derivanti dalla [...] Convenzione, e se il diritto interno di detto (Stato) consent[iva] solo una riparazione parziale delle conseguenze di tale decisione o misura”, la Corte “accorda[va], se necessario, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.

Il Regolamento della Corte specificava che, quando la Corte “accerta[va] che vi [era] una violazione della Convenzione, pronuncia[va] con la stessa sentenza una decisione sull’applicazione dell’art. 50 della Convenzione se tale questione, dopo essere stata sollevata ai sensi dell’art. 47 bis del Regolamento, [era] matura per la decisione; se la questione non [era] matura per la decisione, la Corte la riserva[va] in tutto o in parte e stabilisce il seguito della procedura” (Regolamento 50, par. 3, prima frase).

L’8 maggio 1978, i Delegati trasmisero alla Corte le osservazioni dei ricorrenti sull’applicazione dell’art. 50 della Convenzione. Da tali osservazioni emergeva che Luedicke chiedeva un risarcimento sotto forma di “rimborso degli onorari dell’interprete da lui pagati e di qualsiasi spesa accessoria da lui sostenuta nel presente procedimento”. Il Sig. Belkacem dichiarò di non aver fino a quel momento dovuto pagare le spese di

interpretazione e di non aver apparentemente subito alcun danno. Aggiunse che “le spese, comprese le spese di viaggio, causate dalla sua rappresentanza nel presente procedimento costitui[va]no un danno solo in senso lato”; si affermava inoltre che esse rappresentavano “un’ulteriore conseguenza delle decisioni dei tribunali tedeschi”. Koç precisò che, alla luce della dichiarazione dell’Agente del Governo secondo cui si sarebbe rinunciato al rimborso delle spese, si era astenuto dal chiedere un risarcimento specifico; tuttavia, nel caso in cui la Corte concordasse con le conclusioni della Commissione, la sua richiesta alla Corte era che “la Repubblica Federale di Germania [fosse] condannata a pagare le spese accessorie sostenute per la rappresentanza del ricorrente nel presente procedimento”.

All’udienza del 25 maggio 1978, l’Agente del Governo dichiarò che “la Repubblica Federale di Germania avrebbe pienamente rispettato i suoi obblighi ai sensi della Convenzione se la Corte fosse giunta alla conclusione che (vi era stata) una violazione della Convenzione, senza che fosse necessario adottare un’ulteriore decisione ai sensi dell’art. 50 per garantire l’esecuzione della sentenza della Corte”. Indicò che il Governo non solo avrebbe presentato al *Bundestag* un disegno di legge per modificare la legge allora in vigore, ma avrebbe anche adottato misure per porre rimedio a qualsiasi altro inconveniente che i ricorrenti avrebbero potuto subire nell’ambito di questo procedimento. La questione delle necessarie spese accessorie dei tre ricorrenti, aggiunse, sarebbe stata risolta con loro dalle autorità competenti in modo equo.

I Delegati della Commissione dichiararono che, in seguito all’atteggiamento del Governo, da loro accolto con favore, non ritenevano necessario formulare osservazioni al riguardo.

Prendendo atto delle dichiarazioni rese dall’agente del Governo e dai Delegati, la Corte ritenne che la questione dell’applicazione dell’art. 50 della Convenzione fosse matura per la decisione relativamente alle spese di interpretazione sostenute da Luedicke, ma non per quanto riguardava le altre pretese dei ricorrenti, che al momento non avevano quantificato. Era pertanto necessario riservare la questione relativa a tali pretese e stabilire il seguito della procedura, tenendo debitamente conto dell’eventualità prevista dall’art. 50 par. 5 del Regolamento della Corte.

Per questi motivi, la Corte decise all'unanimità di non cancellare il caso dalla lista per quanto riguardava il ricorrente Koç e dichiarò all'unanimità che vi era stata violazione dell'art. 6 par. 3 lettera e) della Convenzione.

Quanto all'art. 14, dichiarò che non era necessario esaminare il caso anche in base a quest'ultimo. Per decisione unanime, la Repubblica Federale di Germania dovette rimborsare a Luedicke le spese di interpretazione che egli era tenuto a pagare.

Inoltre, la Corte dichiarò all'unanimità che la questione dell'applicazione dell'art. 50 non fosse ancora pronta per la decisione relativamente alle altre domande dei ricorrenti; di conseguenza, invitava i ricorrenti a notificare alla Corte, entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza, qualsiasi accordo raggiunto tra il Governo e i ricorrenti al riguardo, riservandosi il diritto di stabilire l'ulteriore procedura da seguire in merito a tale questione.

3 LA SITUAZIONE IN ITALIA

Si procede anzitutto a prendere in esame le fonti normative italiane riguardanti il diritto all'assistenza di un interprete, la prima delle quali è la stessa Costituzione del Paese. Difatti, la garanzia del diritto all'assistenza di un interprete trova riconoscimento espresso nell'art. 111, comma 3, della Costituzione. Tale norma, introdotta con la riforma del "giusto processo" del 1999, stabilisce che nel processo penale "la persona accusata di un reato [...] sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo"⁸². Questo preceitto costituzionale consacra il diritto all'interprete come parte integrante del diritto di difesa (art. 24 Cost.), assicurando che ogni imputato possa effettivamente comprendere le accuse e partecipare al processo in condizioni di parità linguistica. Anche a livello internazionale, l'Italia è vincolata a fonti sovranazionali: l'art. 6 par. 3 lett. e) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e l'art. 14 par. 3 lett. f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici garantiscono il diritto di ogni imputato di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende la lingua utilizzata. Tali previsioni, ratificate dall'Italia, integrano il quadro costituzionale e orientano la legislazione interna.

Sulla stessa linea si posiziona poi il Codice di procedura penale (c.p.p.)⁸³. Già prima della riforma costituzionale, il c.p.p. del 1988 prevedeva, all'art. 143⁸⁴, la tutela

⁸²= REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione, art. 111. <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁸³ LONGHI, A. 2005, cit.

⁸⁴ Ibidem.

dell'imputato che non conosce la lingua italiana tramite l'assistenza di un interprete (inclusa la traduzione di atti essenziali), il tutto a carico dello Stato. La norma è stata riformata con l'emanazione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, che ha richiesto agli Stati membri dell'Unione europea – Italia inclusa – di rafforzare le suddette garanzie. L'Italia ha dato attuazione alla direttiva con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, introducendo modifiche significative al c.p.p.: in particolare l'art. 143 c.p.p. è stato sostituito con una nuova formulazione intitolata “Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali”. Oggi l'articolo dispone che l'imputato che ignora l'italiano ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, indipendentemente dall'esito del processo. Questo diritto copre tutte le fasi e gli atti cui l'imputato partecipa, garantendogli la comprensione dell'accusa e lo svolgimento consapevole delle udienze. Inoltre, in recepimento diretto della direttiva UE, viene esplicitato che l'imputato ha diritto all'assistenza di un interprete anche per le comunicazioni con il proprio difensore in preparazione di un interrogatorio o per la presentazione di memorie o richieste. Parallelamente, il D.lgs. 32/2014 ha inserito nell'art. 104 c.p.p. (che tutela i colloqui tra difensore e arrestato) un comma 4-bis per cui l'indagato detenuto, arrestato o fermato che non conosce l'italiano ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete nei colloqui con il difensore.

Accanto al diritto all'interprete “orale”, la legge assicura anche il diritto alla traduzione scritta dei principali atti del procedimento. L'art. 143 c.p.p., come riformato, elenca gli “atti fondamentali” da tradurre in una lingua conosciuta dall'imputato: la normativa include l'informazione di garanzia, l'avviso di informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli atti di citazione o che fissano l'udienza preliminare, nonché le sentenze e i decreti penali di condanna. Tali documenti, cruciali per conoscere le accuse e le decisioni, devono essere tradotti per iscritto in tempi congrui, così da permettere all'imputato di esercitare pienamente i propri diritti. Per altri atti non compresi in questo elenco, la traduzione (anche solo parziale) può essere disposta dal giudice se ritenuta “essenziale” per garantire il diritto di difesa.

Va sottolineato che la sunnominata direttiva europea, oltre a questi aspetti, impegnava gli Stati anche a predisporre registri nazionali di traduttori e interpreti legali, nonché misure per verificare la qualità delle traduzioni e/o interpretazioni fornite. Su questo punto,

il legislatore italiano non ha creato un registro unico nazionale, ma ha fatto affidamento sul sistema esistente degli albi di periti e interpreti presso i tribunali (previsti dall’art. 67 disp. att. c.p.p.)⁸⁵. Ogni tribunale tiene, infatti, un elenco di interpreti “giurati” o di fiducia, cui attingono i giudici per le nomine. Tali elenchi, sebbene decentralizzati, rispondono in parte all’esigenza di disporre di professionisti qualificati e sono in corso di progressiva informatizzazione e collegamento anche a livello europeo (portale e-Justice). La direttiva ha altresì richiesto procedure per accertare la necessità dell’interprete: l’Italia, come visto, affida questo accertamento al giudice, che deve attivarsi senza aspettare necessariamente una richiesta esplicita nel caso vi siano elementi che facciano dubitare della comprensione linguistica dell’imputato⁸⁶,⁸⁷.

La normativa italiana, infine, detta il *modo* di determinare la necessità dell’interprete: spetta all’autorità giudiziaria accertare la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, fermo restando che per i cittadini italiani vige una presunzione di conoscenza dell’italiano, superabile con prova contraria. In ogni caso, se l’imputato non parla italiano, l’interprete deve essere nominato, anche qualora il giudice o il Pubblico Ministero conoscessero la lingua straniera in questione – principio che garantisce imparzialità e ufficialità nella traduzione⁸⁸. Il servizio dell’interprete (e del traduttore) è considerato un ufficio obbligatorio: la persona designata ha il dovere giuridico di svolgerlo fedelmente. Infine, per dare effettività al carattere “gratuito” dell’assistenza linguistica, la legge esclude che i costi dell’interprete possano essere posti a carico dell’imputato, anche in caso di condanna. Ciò costituiva un punto fermo già a partire dalla giurisprudenza europea e della Corte EDU ed è oggi ribadito espressamente: l’interprete è gratuito “indipendentemente dall’esito del procedimento”. In attuazione di ciò, il Testo

⁸⁵ REPUBBLICA ITALIANA. “Traduttori/interpreti legali”. In: e-justice.europa.eu, 27/09/2024. https://e-justice.europa.eu/topics/find-legal-professional/legal-translators-interpreters/it_it?ITALY=&member=1#:~:text=legali%20e,categoria%20degli%20interpreti%20e, sito, consultato il 24/06/2025.

⁸⁶ COCOMELLO, A, CORBO, A. “Sulla lingua del processo. A proposito dell’attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”. Relazione n. III/marzo/2014, dell’Ufficio del Massimario presso la Suprema corte di cassazione e già integralmente leggibile sul sito ufficiale della Corte. <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=784a4105-9ff-4280-9c57-10f2b35d2992&idarticolo=4512#:~:text=tale%20onere%20di%20verifica%20posto,accertamento%20deba%20spingersi%20oltre%2C%20nel>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁸⁷ REPUBBLICA ITALIANA, CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza 28 aprile 2022, n. 22465. Sezione II penale. In: EIUS.it/giurisprudenza. <https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/404>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁸⁸ REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione, art. 111, cit.

Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) esenta l'imputato dal pagamento dei compensi dell'interprete, consolidando il principio che tale servizio rientra tra le spese a carico statale.

Vale infine la pena nominare le norme speciali presenti in altri ambiti. Il diritto all'interprete è riconosciuto principalmente in sede penale, ma vi sono riferimenti anche nel processo civile e in alcuni procedimenti amministrativi. Nell'ordinamento civile, l'art. 122 c.p.c. prescrive l'italiano come lingua del processo e prevede che “quando deve essere sentito chi non conosce la lingua il giudice *può* nominare un interprete”⁸⁹ [enfasi nostra]. Dunque, nel processo civile l'intervento di un interprete è facoltativo su decisione del giudice ed è finalizzato a raccogliere testimonianze o dichiarazioni di parti che non parlano italiano. Non si configura però come un diritto soggettivo automatico alla traduzione di atti o alla gratuità del servizio, salvo rientrare nelle ipotesi di patrocinio a spese dello Stato in favore della parte non abbiente. In sede di giustizia amministrativa, manca una disciplina organica paragonabile a quella penale: la lingua del procedimento è l'italiano e chi vi partecipa deve adeguarvisi, fatte salve norme particolari. Ad esempio, nell'ordinamento dell'immigrazione e dell'asilo, il legislatore ha previsto garanzie linguistiche: lo straniero destinato all'espulsione ha diritto a comprenderne i motivi e in pratica le autorità forniscono un interprete o una traduzione del decreto; parimenti, i richiedenti protezione internazionale hanno diritto all'assistenza di un interprete durante l'audizione dinanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (D.lgs. 25/2008, art. 10). Si tratta però di previsioni settoriali. In generale, al di fuori del processo penale, l'ordinamento italiano non contempla un diritto all'interprete di pari estensione e forza cogente, sebbene il principio del giusto procedimento imponga comunque di non pregiudicare chi non parla italiano. Ad esempio, nei concorsi o nei procedimenti amministrativi rivolti al pubblico⁹⁰, l'autorità spesso fornisce informazioni anche in altre lingue per garantire comprensibilità, ma si tratta di prassi e non di norme giuridiche generalizzate. Un'eccezione storica riguarda le minoranze linguistiche

⁸⁹ REPUBBLICA ITALIANA. Codice di procedura civile, art. 122. <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-vi/capito-i/sezione-i/art122.html>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁹⁰ EUROPEAN COURT OF JUSTICE. “Commento a prima lettura della sentenza Covaci (C-216/14) della CGUE in tema di diritto all'interpretazione e all'informazione nei procedimenti penali”. [https://www.camerepenali.it/cat/7193/_commento_a_prima_lettura_della_sentenza_covaci_\(c-21614\)_della_cgue_in tema_di_diritto_allinterpretazione_e_allinformazione_nei_procedimenti_penali.html#:~:text=La%20CGUE%20ha%20ritenuto%20che,sia%20posto%20possa%C2%A0fruire%20interamente%20ed](https://www.camerepenali.it/cat/7193/_commento_a_prima_lettura_della_sentenza_covaci_(c-21614)_della_cgue_in tema_di_diritto_allinterpretazione_e_allinformazione_nei_procedimenti_penali.html#:~:text=La%20CGUE%20ha%20ritenuto%20che,sia%20posto%20possa%C2%A0fruire%20interamente%20ed), sito, consultato il 24/06/2025 in traduzione italiana.

riconosciute, come i germanofoni dell’Alto Adige, i francofoni della Valle d’Aosta o gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, le quali godono di speciali diritti linguistici, tra cui l’uso della propria lingua o lingue nei procedimenti giudiziari locali, in base alla legge 482/1999 e ad altre norme di attuazione costituzionale. In tali casi, l’interprete è previsto a prescindere dalla conoscenza dell’italiano⁹¹. Si tratta tuttavia di situazioni circoscritte e non generalizzabili.

Si procede ora alla disamina della prassi applicativa di tali norme nei tribunali italiani. In sede penale⁹², l’attuazione pratica del diritto all’interprete è fondamentale per garantire un processo equo all’imputato alloglotto. In generale, nei procedimenti penali italiani le autorità giudiziarie si attivano per nominare un interprete non appena emerge che l’imputato non parla o non comprende l’italiano. Ad esempio, se una persona viene arrestata o sottoposta a fermo e non comprende l’italiano, già in fase di identificazione e contestazione iniziale le forze di polizia provvedono, per quanto possibile, al reperimento di un interprete. All’imputato straniero viene consegnata la *Carta dei diritti dell’indagato* (richiesta anche da un’ulteriore direttiva UE) tradotta nelle principali lingue, e in caso di lingue meno diffuse l’informazione viene fornita oralmente tramite interprete. Nel corso degli *interrogatori** presso la polizia o il Pubblico Ministero, la prassi⁹³ è di assicurare la presenza di un interprete professionista che traduca le domande e le risposte. Analogamente, in udienza, il giudice – appena rileva che l’imputato o un testimone non conosce l’italiano – emette un’ordinanza di nomina di un interprete (scegliendolo dall’albo del tribunale o, in mancanza di opzioni, ricorrendo ad altri esperti nell’ambito). Questa procedura è considerata tassativa: celebrare un atto dibattimentale senza interprete quando necessario costituisce una violazione grave. Si considera infatti che lo svolgimento di un processo in presenza di un imputato che non comprende la lingua, in assenza di un interprete, leda irreparabilmente il diritto di difesa. In termini pratici, tutti gli interventi orali – dall’esame dei testimoni alle argomentazioni in aula – vengono tradotti consecutivamente all’imputato. Se l’imputato desidera rendere dichiarazioni o testimoniare, lo fa nella propria lingua e l’interprete traduce per i presenti.

⁹¹ LONGHI, A. 2005, cit.

⁹² REPUBBLICA ITALIANA, CORTE DI CASSAZIONE. 2022, cit.

⁹³ EUROPEAN LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS ASSOCIATION (EULITA). “Case-law of the European Court of Human Rights on language assistance in criminal proceedings”. In: eulita.eu. <https://www.eulita.eu/en/case-law/#:~:text=Cuscani%20v.year%20prison>, sito, consultato il 24/06/2025.

Un aspetto innovativo introdotto a partire dal 2014 riguarda i colloqui riservati tra imputato e difensore. Prima dell’attuazione della direttiva, non era chiaro se e come l’autorità dovesse fornire interpreti per le comunicazioni private con l’avvocato (spesso l’onere ricadeva sulla difesa, che magari reperiva un conoscente bilingue). Ora, invece, è riconosciuto espressamente che l’imputato ha diritto a un interprete anche per interagire con il proprio legale, ad esempio prima di un interrogatorio o per preparare la difesa. In applicazione di ciò, quando un imputato in custodia cautelare non parla italiano, il magistrato nomina un interprete che lo assista nei colloqui in carcere con l’avvocato (in genere, l’interprete partecipa ai colloqui su autorizzazione e viene retribuito dallo Stato). La prassi applicativa su questo punto si sta consolidando: i difensori, consapevoli del diritto, possono fare richiesta al giudice perché disponga la presenza di un interprete durante gli incontri con il cliente detenuto, e tale richiesta deve essere accolta. Ad esempio, se un arrestato deve conferire con il difensore per decidere se deporre o meno, il giudice per le indagini preliminari attiverà un interprete a spese dello Stato. Nei procedimenti a piede libero, se l’imputato non detenuto ha difficoltà linguistiche⁹⁴, di fatto l’interprete è previsto⁹⁵ per l’assistenza delle comunicazioni tra difensore e assistito. La giurisprudenza tedesca – spesso richiamata per analogia – sottolinea del resto che l’art. 6 CEDU comprende il diritto all’interprete anche “per i colloqui preparatori con il difensore” [traduzione nostra] e che tali costi spettano allo Stato⁹⁶. L’Italia si è ormai adeguata a questo standard.

Quanto alla traduzione degli atti processuali, la prassi è diversificata a seconda della fase. In linea teorica, gli atti indicati dall’art. 143 c.p.p. devono essere tradotti per iscritto e notificati all’imputato nella sua lingua. In pratica, però, si segue un criterio di *ragionevole necessità*. Ad esempio, se un cittadino straniero viene arrestato in flagranza, il provvedimento scritto di convalida dell’arresto e applicazione di misura cautelare deve essergli consegnato tradotto (o con traduzione contestuale orale immediata e successiva consegna scritta). Spesso, per ragioni di urgenza, la traduzione integrale scritta viene fatta seguire da una spiegazione orale immediata: all’udienza di convalida l’interprete spiega al fermato i contenuti essenziali del provvedimento del giudice, poi una traduzione scritta

⁹⁴ REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione, art. 111, cit.

⁹⁵ REPUBBLICA ITALIANA. Codice di procedura civile, art. 122, cit.

⁹⁶= REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Strafrecht, art. 41.5. <https://dejure.org/gesetze/StGB/41.html>, sito, consultato il 24/06/2025.

formale viene notificata entro pochi giorni. Analogamente, l'atto di accusa (rinvio a giudizio) e la sentenza finale vengono tradotti: su questo punto, l'Italia ha rafforzato la prassi dopo alcune incertezze del passato. In passato, infatti, non era pacifico l'obbligo di tradurre per iscritto la sentenza di condanna non definitiva – tanto che la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata traduzione della sentenza in lingua alloglotta non produce nullità assoluta, ma impedisce soltanto il decorso dei termini per impugnare finché l'imputato non ne abbia conoscenza⁹⁷. Oggi, comunque, per evitare ritardi nell'appello, molti giudici dispongono contestualmente la traduzione del dispositivo della sentenza e degli elementi chiave del provvedimento, consegnandoli all'imputato. Diverso è il discorso per atti non “fondamentali”: verbali di interrogatorio, intercettazioni, documenti di prova in lingua straniera non vengono di regola tradotti integralmente a spese dello Stato, a meno che il giudice – su istanza motivata – lo ritenga necessario per la comprensione del caso. In tali situazioni, si adotta spesso una soluzione pratica: l'interprete presente in udienza traduce oralmente o riassume il contenuto di documenti secondari (ad esempio, traduce all'impronta una lettera o sintetizza una conversazione intercettata), ritenendo ciò sufficiente a garantire il contraddittorio. Questa prassi è sostanzialmente conforme alla giurisprudenza europea, secondo cui l'art. 6 CEDU “non esige la traduzione scritta di ogni elemento di prova, purché l'imputato comprenda l'essenza delle accuse e possa difendersi”⁹⁸. Un esempio concreto di prassi italiana^{99, 100}: in un processo per narcotraffico con intercettazioni in arabo, il tribunale ha nominato un interprete arabo-italiano presente all'udienza; questi ha tradotto oralmente le parti salienti delle intercettazioni man mano che venivano acquisite, permettendo così all'imputato di seguire e al difensore di contro-interrogare sulle telefonate, senza predisporre un'ingombrante traduzione scritta di ore di dialoghi. Allo stesso modo, non si traducono integralmente le sentenze non definitive: se l'imputato alloglotto viene condannato in

⁹⁷ REPUBBLICA ITALIANA, CORTE DI CASSAZIONE. 2022, cit.

⁹⁸ LONGO, E. “Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo”. In: *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 2/2015. <https://u-pad.unimc.it/retrieve/de3e5026-cc35-83cd-e053-3a05fe0a1d44/diritto%20ass%20linguistica.pdf#:~:text=match%20at%20L530%20una%20traduzione,par%20ticolare%20consentendogli%20di%20fornire%20alla>, sito, consultato il 24/06/2025.

⁹⁹ BALBO, P. “Processo penale: diritti di informazione, traduzione ed interpretariato”. In: *Altalex*, 11/04/2013, <https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/16/ processo-penale-diritti-di-informazione-traduzione-ed-interpretariato>, sito, consultato il 24/06/2025.

¹⁰⁰ REPUBBLICA ITALIANA, CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza 21 maggio 2008 (6 maggio 2008), n. 20289. Sezione I penale. <https://www.ordineavvocatitrani.it/2008/08/09/cassazione-penale-sez-i-21-maggio-2008-6-maggio-2008-n-20289/>, sito, consultato il 24/06/2025.

primo grado, la motivazione in italiano gli viene illustrata dal difensore (con l’ausilio dell’interprete se occorre) e, come detto, i termini di impugnazione decorrono solo dalla data in cui si attesta che egli ha ricevuto la traduzione degli elementi essenziali¹⁰¹.

Un profilo delicato è la qualità dell’interpretazione e della traduzione fornite. La normativa offre il diritto, ma la sua efficacia dipende dalla professionalità degli interpreti impiegati. In Italia, generalmente, i tribunali attingono a interpreti iscritti negli albi ufficiali. Tuttavia, non esiste un albo nazionale unico né un esame di Stato obbligatorio per diventare interprete giudiziario. I requisiti per l’iscrizione all’albo presso un tribunale variano: in genere, occorre dimostrare una buona conoscenza linguistica e possibilmente titoli di studio o esperienze, ma manca un percorso formativo standardizzato e un sistema di certificazione pubblica delle competenze. Ciò comporta che la preparazione degli interpreti possa essere eterogenea, eccellente in alcuni casi, meno adeguata in altri. La *prassi applicativa* risente anche di un problema strutturale: i compensi previsti per gli interpreti giudiziari da tariffari statali sono considerati molto bassi (le cosiddette *vacazioni*, unità di tempo pagate pochi euro ciascuna). Questa situazione ha spesso allontanato i professionisti più qualificati dal circuito giudiziario, lasciando spazio talvolta a interpreti improvvisati o con minori competenze, come segnalato dagli stessi giudici italiani¹⁰². Infatti, come ha osservato di recente il Tribunale di Firenze sollevando la questione alla Corte costituzionale, una remunerazione “irrisoria” rischia di pregiudicare la qualità del servizio e quindi i diritti dell’imputato¹⁰³. In attesa di riforme sulle tariffe, molti uffici giudiziari cercano di ovviare coinvolgendo interpreti professionisti mediante convenzioni o incarichi *ad hoc*. È prassi consolidata che l’interprete nominato debba prestare giuramento di svolgere fedelmente il proprio compito, all’inizio di ogni incarico, adempiendo così formalmente al dovere di accuratezza e imparzialità. Ciò, tuttavia, non elimina i rischi di traduzioni inesatte o lacunose, specie in lingue meno conosciute dove gli interpreti professionisti disponibili

¹⁰¹ REPUBBLICA ITALIANA, CORTE DI CASSAZIONE. 2022, cit.

¹⁰² GIURISPRUDENZA PENALE, REDAZIONE. “Compensi «irrisori» di interpreti e traduttori a richiesta dell’autorità giudiziaria: il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale”. In: *Giurisprudenza Penale*, 06/06/2024. <https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/06/06/compensi-irrisori-di-interpreti-e-traduttori-a-richiesta-dell'autorita-giudiziaria-il-tribunale-di-firenze-ha-sollevato-questione-di-legittimita-costituzionale/#:~:text=Come%20riconosciuto%20dalla%20stessa%20Corte,occasioni%20lavorative%20pi%C3%B9%20equamente%20remunerate%C2%BB>, sito, consultato il 24/06/2025.

¹⁰³ Ibidem.

sono pochi. Se durante l’udienza il giudice si accorge di fraintendimenti, può intervenire (ad esempio, chiedendo all’interprete di riformulare) o, in casi estremi, sostituire l’interprete. Non mancano episodi problematici: ad esempio, in alcuni casi passati la Cassazione ha censurato situazioni in cui si era “arrangiato” un interprete di fortuna – come un familiare dell’imputato – invece di un professionista, compromettendo l’equità del processo¹⁰⁴.

Va detto che, negli ultimi anni, la consapevolezza dell’importanza della qualità dell’interpretazione è aumentata. La Corte di Giustizia UE ha ricordato, nel 2021, che gli Stati membri devono adottare misure concrete per garantire che l’interpretazione e traduzione fornite siano di qualità sufficiente affinché l’imputato comprenda l’accusa e possa effettivamente difendersi¹⁰⁵. Ciò implica, ad esempio, una formazione adeguata e la possibilità di controllo sulla prestazione dell’interprete. In Italia, alcune buone prassi stanno emergendo: diversi tribunali organizzano corsi di aggiornamento per interpreti iscritti agli albi; associazioni di categoria (come l’AITI, Associazione Italiana Traduttori e Interpreti) hanno stilato codici deontologici e offerto seminari sul lessico giuridico; la tecnologia viene in aiuto con banche dati terminologiche condivise e, in taluni casi, con l’uso della videoconferenza per coinvolgere interpreti geograficamente lontani. Ad esempio, durante l’emergenza Covid-19 sono aumentati i casi di interpretariato da remoto: l’interprete collegato in videoconferenza traduce per l’imputato collegato dal carcere, evitando rinvii quando non è possibile avere l’interprete in aula. Questa pratica, se ben gestita, si è rivelata utile soprattutto per lingue rare, riducendo i tempi di attesa.

Riassumendo, la prassi applicativa italiana tende a garantire il diritto all’interprete in ogni fase cruciale del procedimento penale, con una discreta flessibilità operativa (ad esempio, con il ricorso a traduzioni orali riassuntive quando ritenute appropriate), ma anche con alcune criticità riguardanti l’effettiva qualità del servizio. È fondamentale il ruolo attivo dei difensori, i quali segnalano immediatamente al giudice la necessità di interprete o di traduzione di atti: in generale, i giudici accolgono tali istanze in nome del

¹⁰⁴ **EUROPEAN LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS ASSOCIATION (EULITA).** “Case-law of the European Court of Human Rights on language assistance in criminal proceedings”, cit.

¹⁰⁵ **EUROPEAN COURT OF JUSTICE.** “Stato deve garantire la qualità dell’interpretazione (CGUE, IS, 2021)”. <https://canestrinilex.com/risorse/stato-deve-garantire-la-qualita-dellinterpretazione-cgue-is-2021#:~:text=La%20direttiva%2064%2F2010%20impone%20agli,da%20parte%20dei%20giudici%20nazionali>, sito, consultato il 24/06/2025 in traduzione italiana.

diritto di difesa. D’altro canto, se né l’imputato, né il difensore eccepiscono nulla, il processo prosegue e si presume che la comprensione sia sufficiente – col rischio che talvolta l’imputato, per scarsa consapevolezza, non si lamenti di un interprete inadeguato o della mancata traduzione di un atto, pregiudicando la possibilità di rimediare nell’immediato. Questo conduce al tema dei rimedi nei casi di violazione, che sarà trattato nella sezione sulla giurisprudenza.

Va infine notato che, negli altri settori (civile, amministrativo), la prassi riflette la minore tipizzazione normativa: nel processo civile, la nomina dell’interprete è piuttosto rara e avviene solo quando è necessario sentire una parte o teste straniero – spesso il giudice invita la parte a procurarsi un interprete di fiducia, ponendo poi le eventuali spese a carico della parte soccombente. Nelle udienze davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), in linea di massima partecipano avvocati (che conoscono l’italiano), quindi la questione si pone di rado; se deve comparire un privato cittadino non italofono (ad esempio, in un ricorso contro l’espulsione dinanzi al giudice di pace o al tribunale), normalmente si applicano per analogia le garanzie penali, essendo in gioco diritti fondamentali: il giudice provvede a far tradurre l’avviso di convocazione e a nominare un interprete in udienza. Tuttavia, sono situazioni eccezionali e in parte lasciate alla sensibilità del singolo ufficio.

In conclusione, il quadro normativo del sistema italiano del diritto all’interprete è avanzato, ma con margini di miglioramento nell’attuazione pratica. Le criticità principali, ovvero mancanza di standard uniformi e di risorse dedicate, sono note e discusse, e sono stati intrapresi già da tempo numerosi tentativi di superarle.

3.1 *Analisi di un caso italiano rilevante ai fini della Tesi*

3.1.1 *Presentazione del caso*

Esemplificativo di tali difficoltà prima della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali è il caso *Brozicek c. Italia*.³⁷¹⁰⁶

¹⁰⁶ =EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Brozicek v. Italy*, Application no. 10964/84, Judgment of 19 December 1989. Traduzione nostra, con il supporto della traduzione informale di *Canestrini Lex* (<https://canestrinilex.com/risorse/diritto-all-a-traduzione-del-capo-di-imputazione-corte-edu-brozicek-1989>), sito, consultato il 24/06/2025.

Georg Brozicek, cittadino di quella che all'epoca era la Repubblica Federale di Germania, era stato fermato dalla polizia italiana in una cittadina ligure in seguito al disturbo di una manifestazione politica nel 1975: all'inizio dell'anno successivo, contro di lui era stato aperto un procedimento per i reati di resistenza alla polizia, aggressione e lesioni. Il processo si era svolto in contumacia il 1° luglio 1981, risolvendosi in una condanna a cinque mesi di reclusione e al pagamento delle spese. Brozicek, tuttavia, riteneva il processo non valido, poiché le istituzioni italiane non avevano in alcun modo tenuto conto delle sue difficoltà nel comprendere la lingua italiana. Di conseguenza, nel 1984, Brozicek denunciò, in un'istanza alla Commissione europea dei diritti umani, la violazione dei paragrafi 1 e 3 (a) dell'art. 6, che sono formulati come segue (*Diritto alla traduzione del capo di imputazione (Corte EDU, Brozicek 1989)*):

Nell'accertamento [...] di ogni accusa penale a suo carico, ogni persona ha diritto a un'equa [...] audizione da parte di [un] tribunale [...]

[...]

3. Ogni persona accusata di un reato ha i seguenti diritti minimi:

(a) essere informato tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli;

[...]

Vale la pena di esaminare più approfonditamente il merito del caso e dei successivi avvenimenti.

3.1.2 *Gli eventi*

Georg Brozicek era nato in Cecoslovacchia e all'epoca dei fatti risiedeva a Steinalben in quella che era al tempo la Repubblica Federale di Germania, di cui era cittadino. Il 13 agosto 1975, la polizia municipale di Pietra Ligure (Savona) lo fermò sulla pubblica via poco dopo che aveva strappato alcune bandierine ornamentali erette in occasione di una festa organizzata da un partito politico. I poliziotti, intervenuti su richiesta di uno degli organizzatori, lo portarono in commissariato perché non aveva con sé alcun documento di identità e, secondo la loro versione dei fatti, perché doveva essere protetto dall'ostilità dei partecipanti. In quell'occasione ferì uno dei poliziotti.

Il 14 agosto i carabinieri, che erano intervenuti anche il giorno precedente, presentarono un rapporto sull'accaduto alla Procura della Repubblica di Savona. Lo

stesso giorno, Brozicek inviò una lettera, in francese, al Questore di Savona, che fu successivamente trasmessa al Pubblico Ministero, il quale ne ordinò la traduzione in italiano il 31 gennaio 1976.

Il Pubblico Ministero aprì un'inchiesta e il 23 febbraio 1976 inviò al ricorrente – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e recante l'indirizzo dell'allora residenza del ricorrente a Norimberga – una “comunicazione giudiziaria” (cfr. paragrafi 24-25). Lo informava che nei suoi confronti era stato aperto un procedimento per i reati di resistenza alla polizia, aggressione e lesioni (articoli 337 e 582 del Codice penale). Inoltre, lo invitava a nominare un avvocato difensore di sua scelta e lo informava che, in caso contrario, le autorità avrebbero nominato l'avvocato T. S.

Il 1° marzo 1976, Brozicek restituì il documento alla Procura con la seguente nota (traduzione dal tedesco):

“Restituisco al mittente il documento allegato in quanto di difficile comprensione. Nel presentare la mia dettagliata denuncia del 14 agosto – per la quale non è stato ancora preso alcun provvedimento anche se i fatti denunciati potrebbero avere conseguenze di vasta portata – e in tutta la corrispondenza intercorsa fino ad oggi con le autorità italiane, ho sempre chiesto espressamente di utilizzare la lingua madre delle persone interessate o una delle lingue ufficiali internazionali delle Nazioni Unite, per evitare fin dall'inizio ogni rischio di fraintendimento”.

La Procura ricevette questa lettera il 3 marzo 1976. Non inviò alcuna risposta e non fece tradurre la lettera: si limitò, il 17 novembre 1978, a inviare al ricorrente una seconda “notifica giudiziaria”. Oltre alle informazioni contenute nella prima notifica, chiedeva al ricorrente di eleggere domicilio in Italia (art. 177 bis del Codice di procedura penale). Il 5 dicembre 1978, le autorità postali tedesche rispedirono tale lettera al mittente con la dicitura “non ritirata”. L'avviso di ricevimento recava il nome “Brozicek”, in uno spazio diverso da quello previsto per la firma del destinatario. Il Governo ha sostenuto che si trattasse della firma del ricorrente, che però ha sempre negato di averla apposta, asserendo di non aver ricevuto la comunicazione perché aveva appena cambiato casa. La perizia disposta dalla Corte (si vedano i paragrafi 5 e 8) non ha risolto la questione.

Con un'ordinanza (decreto) del 13 dicembre 1978, il Pubblico Ministero dichiarò che non era stato possibile notificare al ricorrente e che “ulteriori indagini presso il luogo di nascita e il luogo di ultima residenza” non avevano prodotto alcun risultato. Nominò

quindi un avvocato difensore e dispose che tutti i documenti da notificare all'imputato durante le indagini fossero depositati presso la segreteria della Procura.

All'udienza davanti alla Corte europea del 22 maggio 1989, il Governo avrebbe affermato che il riferimento a ulteriori indagini era probabilmente una svista, sostenendo che la disposizione applicata al ricorrente era la seconda parte del secondo comma dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale (relativo all'imputato che non ha eletto domicilio), che non richiedeva tali indagini.

Il Pubblico Ministero convocò allora Brozicek per un esame il 30 dicembre 1978, ma senza alcun risultato e, in quel giorno, chiese al Presidente del Tribunale di Savona di rinviare a giudizio il ricorrente. Il processo fu fissato per il 3 novembre 1980, ma dovette essere rinviato perché la data dell'udienza non era stata notificata all'imputato.

L'11 marzo 1981, il Presidente del Tribunale di Savona decise che ogni notifica sarebbe stata depositata presso la cancelleria del tribunale, perché l'imputato non aveva eletto domicilio in Italia (articoli 170 e 177 bis del Codice di procedura penale. Nominò inoltre un avvocato per rappresentare l'imputato.

3.1.3 *Il processo*

Dopo un rinvio per motivi estranei al procedimento, il processo si svolse il 1° luglio 1981. In tale data, il ricorrente fu condannato in contumacia a cinque mesi di reclusione e al pagamento delle spese. La pena fu tuttavia sospesa e nei certificati del casellario giudiziario rilasciati su richiesta di privati non doveva essere inserito alcun riferimento alla condanna. Da sottolineare che anche questa decisione venne notificata al ricorrente mediante deposito in cancelleria perché, sempre ai sensi dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale, il presidente del tribunale aveva nuovamente rilevato, il 2 luglio, che Brozicek non aveva eletto domicilio in Italia. Non essendoci stato appello, la sentenza divenne definitiva il 7 luglio 1981.

Il 5 maggio 1984, il ricorrente ricevette una lettera dal Procuratore principale della Corte federale di giustizia tedesca (*Bundesgerichtshof*). La lettera lo informava della sua condanna con sentenza del tribunale di Savona del 1° luglio 1981, divenuta definitiva il 7 luglio 1981, e che la condanna era stata iscritta nel casellario giudiziario tedesco (art. 52 della legge sul casellario giudiziario federale, *Bundeszentralregistergesetz*).

3.1.4 *Il ricorso e la risposta della Commissione*

Il 7 maggio 1984, Brozicek presentò un ricorso alla Commissione (n. 10964/84), lamentando una violazione dell'art. 6 par. 3 lett. (a) della Convenzione, in quanto non era stato informato in una lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico. Lamentò inoltre la violazione dell'art. 6 par. 1 poiché, essendo stato processato in contumacia senza avere alcuna possibilità di difendersi, non aveva avuto un processo equo. Affermò, tra l'altro, che “le possibilità di ricorso [erano] manifestamente prescritte dalla legge italiana [...]”.

Lo stesso giorno scrisse anche al Ministero degli Affari Esteri tedesco e al Ministero della Giustizia italiano. Nella lettera al Ministero tedesco, chiedeva la sua assistenza per ottenere al più presto la rettifica o l'annullamento della sentenza di Savona. In quella al Ministero italiano, invece, sostenne di non aver ricevuto alcuna informazione nella sua lingua sul processo e di non aver potuto difendersi perché né l'atto di accusa né la sentenza gli erano stati notificati. Domandò inoltre quali fossero le possibilità di ricorso contro la decisione.

Quanto alle missive indirizzate ai Ministeri dei due Paesi, il 5 ottobre il Ministero italiano gli rispose che avrebbe potuto presentare ricorso contro la sentenza al di fuori dei termini ordinari tramite “appello tardivo”, se la notifica non era stata effettuata legittimamente, e chiedere un nuovo processo. La possibilità di tale “appello tardivo” derivava all'epoca dall'interpretazione giudiziaria degli articoli 500 e 199 del Codice di procedura penale. Sulla base di queste disposizioni, i tribunali affermarono a più riprese che, se la notifica di un estratto di una decisione o di una sentenza pronunciata in contumacia non era legittima perché si era erroneamente supposto che l'imputato non intendesse partecipare al procedimento, l'interessato poteva, entro tre giorni, impugnare tale notifica e contestare la definitività della decisione in questione e il suo passaggio in giudicato. Se fosse riuscito a farlo, gli sarebbe stato concesso un nuovo termine per impugnare la decisione. Egli, tuttavia, non si avvalse di nessuna di queste possibilità. Il nuovo Codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, prevede invece ora espressamente questa possibilità di “ripristino del termine”.

Nel mentre, il Ministero degli Affari Esteri tedesco incaricò il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Genova di verificare se vi fosse la possibilità di appellare la sentenza del 1° luglio 1981. Come primo risultato delle sue comunicazioni

con il tribunale di Savona, il Consolato trasmise al ricorrente, il 10 luglio 1989, una fotocopia del testo italiano della sentenza, in gran parte scritto a mano. Brozicek dichiarò di aver ricevuto di questo testo con una lettera del 18 luglio 1984.

La risposta della Commissione giunse l'11 marzo 1987, dichiarando ammissibile il ricorso. Nel proprio rapporto del 22 marzo 1988 (art. 31), la Commissione espresse il parere che vi era stata una violazione dell'art. 6 par. 3 lett. (a) (con undici voti favorevoli, uno contrario e due astensioni) e dell'art. 6 par. 1 (con tredici voti favorevoli e un'astensione).

3.1.5 L'obiezione del governo italiano e la sentenza finale della Corte

Il governo presentò un'obiezione preliminare alla sentenza. Secondo il Governo, Brozicek aveva a disposizione tre rimedi interni che non aveva esaurito. Questi erano: il diritto di presentare un "ricorso tardivo"; il diritto di chiedere un riesame della compatibilità degli articoli 170 e 177 bis del Codice di procedura penale con gli articoli 10 e 24 della Costituzione; e la possibilità, per quanto riguarda il reclamo relativo all'uso della lingua, di invocare, nella fase del procedimento intentato presso il Tribunale di Savona e successivamente, la nullità della notifica giudiziaria e di altri documenti. Conformemente alla sua giurisprudenza consolidata, la Corte è competente a esaminare obiezioni preliminari di questo tipo. Tuttavia, tra le altre condizioni, lo Stato in questione deve averle sollevate dinanzi ad essa non oltre la scadenza del termine previsto per il deposito della memoria (art. 47 par. 1 del Regolamento della Corte). In conformità al suddetto articolo, l'obiezione del Governo, che non soddisfaceva questo requisito per quanto riguardava la possibilità di invocare l'art. 10 della Costituzione, fu respinta in quanto tardiva, nonché infondata, secondo parametri che ora verranno esaminati nel merito.

Secondo il Governo, il ricorrente avrebbe potuto presentare un "ricorso tardivo" per contestare la legittimità della notifica a lui di un estratto della sentenza del 1° luglio 1981 mediante deposito presso la cancelleria del tribunale e, di conseguenza, contestare la definitività della decisione in questione. Ciò gli avrebbe consentito di sollevare innanzitutto la questione dell'applicazione al suo caso delle norme relative agli imputati residenti all'estero di cui si conosce il luogo di soggiorno e che non hanno eletto domicilio nel luogo in cui si svolge il procedimento (seconda possibilità prevista dal secondo

comma dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale), e poi di presentare appello contro la sua condanna.

La Commissione ritenne però che la brevità del termine da rispettare – tre giorni dalla notifica della sentenza o dalla data in cui l'interessato ne ha preso contezza – rendesse l'esercizio di tale rimedio puramente teorico nel caso di specie.

Le uniche vie di ricorso che l'art. 26 della Convenzione richiede siano esaurite sono quelle disponibili e sufficienti e relative alle violazioni denunciate. Spetta allo Stato convenuto dimostrare che queste diverse condizioni sono soddisfatte (si veda, tra l'altro, la sentenza Ciulla del 22 febbraio 1989, Serie A n. 148, p. 15, § 31). Nelle circostanze del caso, la Corte non ritiene che il ricorso in questione fosse sufficientemente disponibile. All'epoca, come esposto in precedenza, la possibilità di presentare tale ricorso non era espressamente prevista dalla legislazione, ma si basava solo sull'interpretazione giudiziaria degli articoli 500 e 199 del Codice di procedura penale nella versione allora in vigore. Inoltre, considerato che la sentenza del 1° luglio 1981 non era stata notificata personalmente a Brozicek, il momento in cui iniziava a decorrere il termine di tre giorni per la presentazione dell'istanza di appello poteva essere messo in dubbio. Ciò fu riconosciuto in qualche misura dal Governo, il quale dichiarò che era “probabile” che il *dies a quo* non fosse il 5 maggio 1984, ma una data del luglio 1984, quando il ricorrente aveva ricevuto una copia della sentenza. Per evitare ogni rischio, il ricorrente avrebbe dovuto notificare la sua intenzione di ricorrere in appello entro i tre giorni successivi al 5 maggio, cosa che avrebbe potuto fare solo se, entro questo termine, avesse consultato un avvocato o un'altra persona esperta di diritto processuale penale italiano. Secondo la Corte, non poteva ragionevolmente essere obbligato a farlo, tanto più che quando ha saputo della condanna la sentenza era già passata in giudicato da diversi anni. Né la Corte ritenne che l'”appello tardivo” fosse in grado di porre rimedio alle violazioni denunciate.

La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararlo ammissibile prima di essere competente a rivedere la condanna. A tal fine, sarebbe stato necessario che il ricorrente dimostrasse al giudice d'appello che il Tribunale di Savona aveva errato nel concludere che egli non aveva voluto eleggere domicilio in quella città.

Inoltre, la giurisprudenza citata dal Governo non dimostra che il rimedio in questione avrebbe potuto essere efficace nel caso Brozicek. A questo proposito, la Corte rimandò alla sentenza Colozza del 12 febbraio 1985 (Serie A n. 81, pag. 16, § 31).

Quanto al par. 3 (a) (art. 6-3-a), il ricorrente sostenne di non essere stato informato, “in una lingua [a lui] comprensibile”, dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti. Inoltre, la notifica giudiziaria del 23 febbraio 1976 non conteneva, a suo parere, “informazioni dettagliate” sulla “natura e la causa dell’accusa”.

La Corte osservò che questo documento costituiva una “accusa” ai sensi dell’art. 6 (si veda la sentenza Corigliano del 10 dicembre 1982, serie A n. 57, p. 14, § 35).

Dopo aver ricevuto la comunicazione giudiziaria del 23 febbraio 1976, il ricorrente aveva scritto alla Procura di Savona, comunicando di avere difficoltà a comprendere il contenuto di tale comunicazione per motivi linguistici e chiedendo di utilizzare la sua lingua madre o una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

Le autorità giudiziarie non soltanto non gli avevano risposto, ma avevano continuato a redigere i documenti destinati a Brozicek solo in italiano, senza alcun riferimento al problema linguistico, se non nella sentenza del 1° luglio 1981, in cui il Tribunale di Savona aveva attribuito all’imputato una discreta padronanza dell’italiano.

Secondo la Commissione, le autorità non avevano preso provvedimenti per verificare che il ricorrente comprendesse l’italiano, limitandosi piuttosto a presumere che egli comprendesse la sostanza della notifica giudiziaria. Il governo contestò questa interpretazione dei fatti.

La Corte ritenne necessario procedere sulla base dei seguenti fatti.

Il ricorrente non era di origine italiana e non risiedeva in Italia. Egli aveva informato le autorità giudiziarie italiane competenti in modo inequivocabile che, a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana, aveva difficoltà a comprendere il contenuto della loro comunicazione, chiedendo loro di inviargliela nella sua lingua madre o in una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Al ricevimento di questa richiesta, le autorità giudiziarie italiane avrebbero dovuto provvedere a darvi seguito in modo da garantire il rispetto dei requisiti dell’art. 6 par. 3 lett. (a), a meno che non fossero in grado di stabilire che il ricorrente aveva effettivamente una conoscenza sufficiente dell’italiano per comprendere dalla notifica il contenuto della lettera che gli notificava le accuse mosse contro di lui. Nessuna prova in tal senso risultava dai documenti del fascicolo o dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati il 23 aprile 1989.

Su questo punto vi era stata quindi una violazione dell’art. 6 par. 3 lett. (a).

D'altra parte, la Corte ritenne infondata l'affermazione secondo cui la notifica giudiziaria del 23 febbraio 1976 non avrebbe identificato “in dettaglio [...] la natura e la causa dell'accusa”. Questa comunicazione aveva lo scopo di informare Brozicek dell'avvio di un procedimento a suo carico; essa elencava sufficientemente i reati di cui era accusato, ne indicava il luogo e la data, faceva riferimento ai relativi articoli del Codice penale e menzionava il nome della vittima. La Corte condivise tuttavia l'accusa mossa da Brozicek secondo la quale non gli sarebbe stata data, tramite tale notifica, la possibilità di partecipare al processo per difendersi dalle accuse mossegli (in questo egli si era appellato all'art. 6 par. 1).

Questo punto di vista che fu, ancora una volta, contestato dal governo italiano, che affermava che il ricorrente aveva deliberatamente rifiutato di avvalersi delle possibilità a sua disposizione. Ciononostante, le prove non dimostrano che Brozicek intendesse rinunciare al suo diritto di partecipare al processo, un diritto “non espressamente menzionato nel par. 1 dell'art. 6”, ma la cui esistenza è dimostrata dall’”oggetto e dallo scopo dell'art. (art. 6) considerato nel suo insieme” (si veda la sentenza Colozza, Serie A n. 89, p. 14, par. 27). La Corte aveva già rilevato che la notifica giudiziaria del 23 febbraio 1976 non soddisfaceva uno dei requisiti dell'art. 6 par. 3 (a) della Convenzione. Per quanto riguarda quella del 17 novembre 1978, la Corte non era convinta che Brozicek ne fosse a conoscenza.

Anche in questo caso, il Presidente del Tribunale di Savona non aveva cercato di notificare personalmente a Brozicek la citazione a comparire davanti al suo tribunale. In conformità alla legge italiana, aveva disposto il deposito della stessa presso la cancelleria del tribunale, cosicché Brozicek era stato ritenuto informato di ogni atto relativo al procedimento e giudicato in contumacia.

Alla luce di tutto ciò, il 19 dicembre 1989 la Corte dichiarò il processo non equo ai sensi dell'art. 6 par. 1. L'art. 50 recita: “Se la Corte constata che una decisione o una misura presa da un'autorità giudiziaria o da qualsiasi altra autorità di un'Alta Parte contraente è totalmente o parzialmente in contrasto con gli obblighi derivanti dalla [...] Convenzione, e se il diritto interno di detta Parte consente di riparare solo parzialmente le conseguenze di tale decisione o misura, la decisione della Corte dovrà, se necessario, dare giusta soddisfazione alla parte lesa”.

Brozicek chiese innanzitutto alla Corte di dichiarare nulla la sentenza del 1° luglio 1981 e di ordinarne la cancellazione dal suo fascicolo. Tuttavia, la Corte non aveva tale facoltà in base alla Convenzione (si veda, tra l’altro, la sentenza Hauschildt del 24 maggio 1989, Serie A n. 154, p. 23, § 54). Il ricorrente chiese inoltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese e dei costi, che la Corte gli riconobbe solo in parte.

4 CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni e dei casi sopra analizzati, il diritto all’assistenza di un interprete per l’imputato alloglotto è fondamentale non solo per garantire un giusto processo, ma per dare piena realizzazione ai principi stessi su cui si fonda l’Unione europea. La Direttiva 2010/64/UE ha aperto la strada per la normazione e l’attuazione di tali diritti, ma il viaggio non è ancora giunto al termine. Difatti, guardando al futuro, il tema dell’interpretazione e traduzione giuridica in contesti multilingue europei rimarrà centrale e si arricchirà di nuove sfide.

In primo luogo, occorrerà dare piena attuazione agli standard introdotti dalla suddetta Direttiva 2010/64/UE, il che potrebbe dare il via a una sorta di sistema di accreditamento europeo¹⁰⁷. Un’altra area di evoluzione è quella tecnologica: è prevedibile un sempre maggiore utilizzo di banche dati e registri elettronici interconnessi, nonché di videoconferenze per l’interpretazione a distanza¹⁰⁸. Sul versante della traduzione automatica e degli strumenti di intelligenza artificiale, è più probabile che nel futuro prossimo essi vengano utilizzati in campo giuridico come valido supporto al traduttore umano, piuttosto che come suoi sostituti¹⁰⁹. Ciò si ricollega al tema della formazione continua per interpreti e traduttori in un panorama linguistico-legale in costante evoluzione¹¹⁰.

Infine, non bisogna dimenticare che il miglioramento dell’interpretazione giuridica è strettamente legato al concetto di mutua fiducia tra sistemi giudiziari in Europa. La sfida futura più ampia è creare una cultura della qualità condivisa: far capire a tutti gli attori

¹⁰⁷ KOTZUREK. 2021, cit.

¹⁰⁸ EUROPEAN LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS ASSOCIATION (EULITA). EULITA – European Legal Interpreters and Translators Association, “Mission Statement”. <https://www.eulita.eu/en/mission-statement/#:~:text=EULITA%20is%20committed%20to%20promoting%20the%20quality%20of,Europea> n%20Convention%20of%20Human%20Rights%20and%20Fundamental%20Freedoms, sito, consultato il 24/06/2025.

¹⁰⁹ BAHANOV, B. 2022, cit.

¹¹⁰ FRA. 2016, cit.

del processo – giudici, PM, avvocati – che l’interprete o traduttore legale è una figura chiave per la giustizia¹¹¹.

In conclusione, le prospettive evolutive delineano un percorso in cui le barriere linguistiche nel processo penale europeo diverranno sempre più permeabili. L’obiettivo di fondo è fare in modo che, anche in un contesto di pluralismo linguistico, ogni imputato possa godere degli stessi diritti e garanzie sostanziali, e che ogni provvedimento giudiziario possa “viaggiare” da uno Stato all’altro senza perdere di efficacia. Garantire interpretazione e traduzione di qualità non è un lusso, ma una componente essenziale di un processo equo in un’Europa unita nella diversità.

5 BIBLIO- E SITOGRAFIA

5.1 BIBLIOGRAFIA

BAHANOV, B. “Interpretation in EU Multilingual Law”, in: *European Papers*, 2022, vol. 7, no. 1, p. 465-480.

ECO, U. *Come si fa una tesi di laurea – Le materie umanistiche*. Bompiani, V edizione “I Grandi Tascabili” novembre 1996.

5.2 SITOGRAFIA

BALBO, P. “Processo penale: diritti di informazione, traduzione ed interpretariato”. In: *Altalex*, 11/04/2013, <https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/16/processo-penale-diritti-di-informazione-traduzione-ed-interpretariato>, sito, consultato il 24/06/2025.

BLESER, M. « Des garanties procédurales renforcées dans le cadre de la procédure pénale ». In: *lexgo.lu*, 19/06/2017. <https://www.lexgo.lu/fr/actualites-et-articles/4566-des-garanties-procedurales-renforcees-dans-le-cadre-de-la-procedure-penale>, sito, consultato il 24/06/2025.

BÖHM, N. „Rechtliches Gehör mit Dolmetscher im Vollstreckungsverfahren“. In: *beck-aktuell*, 17/06/2020. <https://rsw.beck.de/aktuell/daily/magazin/detail/rechtliches-gehoer-mit-dolmetscher-im->

¹¹¹ FAIR TRIALS INTERNATIONAL. 2014, cit.

[vollstreckungsverfahren#:~:text=Normen%20lassen%20die%20Teilnahme%20eines,Ma%C3%99Fregelvollzugs%20einhergehenden%20Eingriffs%20in%20das](#), sito, consultato il 24/06/2025.

CANESTRINI, A. “Diritto all’interprete va verificato dal giudice... (Vizgirda c. Slovenia)”, in *canestrinilex.com*, 28/11/2018. <https://canestrinilex.com/risorse/diritto-allinterprete-va-verificato-dal-giudice-non-basta-conoscenza-approssimativa-lingua-veicolare-corte-edu-vizgirda-2018>, sito, consultato il 24/06/2025.

CECHET, C. “Processo penale e errori linguistici”, in: *Filodiritto*, 20 ottobre 2021. <https://www.filodiritto.com/processo-penale-e-errori-linguistici>, sito, consultato il 24/06/2025.

CEREDA, M. “L’accesso alla giustizia: il diritto degli imputati all’assistenza linguistica”. In: *GiuridicaMente*, 26/07/2023. <https://www.giuridicamente.com/l/1-accesso-allagiustizia-il-diritto-degli-imputati-all-assistenza-linguistica/>, sito, consultato il 24/06/2025.

COCOMELLO, A, CORBO, A. “Sulla lingua del processo. A proposito dell’attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”. Relazione n. III/marzo/2014, dell’Ufficio del Massimario presso la Suprema corte di cassazione e già integralmente leggibile sul sito ufficiale della Corte. <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=784a4105-f9ff-4280-9c57-10f2b35d2992&idarticolo=4512#:~:text=tale%20onere%20di%20verifica%20posto,accertamento%20debb%20spingersi%20oltre%2C%20nel>, sito, consultato il 24/06/2025.

COMMISSIONE EUROPEA. “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the right to interpretation and translation in criminal proceedings”, COM(2010) 82 final – 2010/0050 (COD), Bruxelles, 9 marzo 2010. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0064>, sito, consultato il 24/06/2025.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA. Strafprozessordnung (StPO), art. 68. <https://lawbrary.ch/law/art/STPO-v2022.07-de-art-68#:~:text=1%20Ver%C2%ADsteht%20ei%C2%ADne%20am%20Ver%C2%ADfah%C2%ADren%20be%C2%ADtei%C2%ADlig%C2%ADte%20Per%C2%ADson%20die, die%20Ver%C2%ADfah%C2%ADren%20durch%C2%ADreis%C2%ADtei%C2%ADung%20ei%C2%ADne>

[%20%C3%9Cber%C2%ADset%C2%ADze%C2%ADrin%20oder%20einen%20%C3%9Cber%C2%ADset%C2%ADzer%20bei](#), sito, consultato il 24/06/2025.

CORTE COSTITUZIONALE DEL LIECHTENSTEIN. 2010-2011. In: Liechtensteinische Landesbibliothek. <https://www.eliechtensteinensia.li/viewer/fullscreen/000474899/474/#:~:text=eines%20Dolmetschers%20Das%20Recht%20auf,Gerichtes%20nicht%20versteht%20oder%20sp%20richt>, sito, consultato il 24/06/2025.

CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n. 20035/2023, in: *StudiolegaleBianucci.it*, 9 gennaio 2025. <https://studiolegalebianucci.it/it>, sito, consultato il 24/06/2025.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Cuscani v. the United Kingdom*, Application no. 32771/96, Third Section, Judgment, 24 September 2002. https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_cedh/document/echr_32771-96_001-5932, sito, consultato il 24/06/2025.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Brozicek v. Italy*, Application no. 10964/84, Judgment of 19 December 1989. Traduzione nostra, con il supporto della traduzione informale di *Canestrini Lex* (<https://canestrinilex.com/risorse/diritto-all-traduzione-del-capo-di-imputazione-corte-edu-brozicek-1989>), sito, consultato il 24/06/2025.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. “Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights – Right to a fair trial (criminal limb)”. In: *International Centre for Counter-Terrorism*. Aggiornata il 31/08/2022. https://icct.nl/sites/default/files/import/publication/guide_art_6_criminal_eng.pdf#:~:text=To, sito, consultato il 24/06/2025.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany*, Applications nos. 6210/73, 6877/75 and 7132/75, Judgment of 28 November 1978. <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57530&filename=001-57530.pdf&logEvent=False>, sito, consultato il 24/06/2025.

EUROPEAN COURT OF JUSTICE. “Commento a prima lettura della sentenza Covaci (C-216/14) della CGUE in tema di diritto all’interpretazione e all’informazione nei procedimenti penali”. [https://www.camerepenali.it/cat/7193/_commento_a_prima_lettura_della_sentenza_covaci_\(c-](https://www.camerepenali.it/cat/7193/_commento_a_prima_lettura_della_sentenza_covaci_(c-)

[21614\) della cgue in tema di diritto allinterpretazione e allinformazione nei procedimenti penali.html#:~:text=La%20CGUE%20ha%20ritenuto%20che,sia%20posto%20possa%C2%A0fruire%20interamente%20ed](#), sito, consultato il 24/06/2025 in traduzione italiana.

EUROPEAN COURT OF JUSTICE. “Stato deve garantire la qualità dell'interpretazione (CGUE, IS, 2021)”. [https://canestrinilex.com/risorse/stato-deve-garantire-la-qualita-dellinterpretazione-cgue-is-2021#:~:text=La%20direttiva%2064%2F2010%20impone%20agli,da%20parte%20dei%20giudici%20nazionali](#), sito, consultato il 24/06/2025 in traduzione italiana.

EUROPEAN LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS ASSOCIATION (EULITA). “Case-law of the European Court of Human Rights on language assistance in criminal proceedings”. In: [eulita.eu](#). [https://www.eulita.eu/en/case-law/#:~:text=Cuscani%20v,year%20prison](#), sito, consultato il 24/06/2025.

EUROPEAN LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS ASSOCIATION (EULITA). “First CJEU ruling on Directive 2010/64/EU (right to interpretation and translation in criminal proceedings)”, “First CJEU ruling on Directive 2010/64/EU (right to interpretation and translation in criminal proceedings)”. In: [eulita.eu](#), 10/12/2015. [https://www.eulita.eu/en/2015/12/10/first-cjeu-ruling-directive-201064eu-right-interpretation-and-translation-criminal-proceedings#:~:text=It%20could%20be%20argued%20that,into%20the%20court%E2%80%99s%20language%20in](#), sito, consultato il 24/06/2025.

EUROPEAN LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS ASSOCIATION (EULITA). EULITA – European Legal Interpreters and Translators Association, “Mission Statement”. [https://www.eulita.eu/en/mission-statement#:~:text=EULITA%20is%20committed%20to%20promoting%20the%20quality%20of,European%20Convention%20of%20Human%20Rights%20and%20Fundamental%20Freedoms](#), sito, consultato il 24/06/2025.

FAIR TRIALS INTERNATIONAL. “Toolkit – Interpretation and Translation Directive”, 2014. In: [fairtrials.org](#), 17/08/2020. [https://www.fairtrials.org/articles/information-and-toolkits/toolkit-interpretation-and-translation-directive/](#), sito, consultato il 24/06/2025.

FRA – European Union Agency for Fundamental Rights. “Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information”. In: *Luxembourg: Publications Office of the European Union*, 10/11/2016. <https://fra.europa.eu/en/publication/2016/rights-suspected-and-accused-persons-across-eu-translation-interpretation-and>, sito, consultato il 24/06/2025.

GIURISPRUDENZA PENALE, REDAZIONE. “Compensi «irrisoni» di interpreti e traduttori a richiesta dell’autorità giudiziaria: il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale”. In: *Giurisprudenza Penale*, 06/06/2024. <https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/06/06/compensi-irrisoni-di-interpreti-e-traduttori-a-richiesta-dellautorita-giudiziaria-il-tribunale-di-firenze-ha-sollevato-questione-di-legittimita-costituzionale#:~:text=Come%20riconosciuto%20dalla%20stessa%20Corte,occasioni%20lavorative%20pi%C3%99%20equamente%20remunerate%C2%BB>, sito, consultato il 24/06/2025.

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. Code de procédure pénale, art. 3. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20201221, sito, consultato il 24/06/2025.

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. « Experts, traducteurs et interprètes, conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés ». Aggiornato il 17/06/2025. <https://mj.gouvernement.lu/fr/service-citoyens/expert-judiciaire.html#:~:text=Experts%2C%20traducteurs%20et%20interpr%C3%A8tes%2C%20conciliateurs,traducteurs%20et%20des%20interpr%C3%A8tes>, sito, consultato il 24/06/2025.

KLEY, A, VALLENDER, K. „Grundrechtspraxis in Liechtenstein“. 2012, Liechtensteinische Akademische Gesellschaft. Pag. 474. <https://www.eliechtensteinensia.li/viewer/fullscreen/000474899/474/#:~:text=eines%20Dolmetschers%20Das%20Recht%20auf,Gerichtes%20nicht%20versteht%20oder%20sp%20richt>, sito, consultato il 24/06/2025.

KOTZUREK, M. “Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings: implementation in Germany, Poland, and Spain”, in: *eucrim*, 30 agosto 2021. <https://eucrim.eu/articles/directive-201064eu-on-translation-and>

[interpretation-services-in-criminal-proceedings-a-new-quality-seal-or-a-missed-opportunity/](#), sito, consultato il 24/06/2025.

LONGHI, A. “L’interprete nel processo penale italiano: perito, consulente tecnico o professionista virtuale?”, in: inTRAlinea, vol. 7, 2005. <https://www.intralinea.org/archive/article/134>, sito, consultato il 24/06/2025.

LONGO, E. “Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo”. In: *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 2/2015. <https://upad.unimc.it/retrieve/de3e5026-cc35-83cd-e053-3a05fe0a1d44/diritto%20ass%20linguistica.pdf#:~:text=match%20at%20L530%20una%20traduzione,particolare%20consentendogli%20di%20fornire%20alla>, sito, consultato il 24/06/2025.

ONU. Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP), adottato il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976. <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966>, sito, consultato il 24/06/2025.

ONU. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, firmata il 23 maggio 1969, entrata in vigore il 27 gennaio 1980. <https://www.uniba.it/it/docenti/castellaneta-marina/attivita-didattica/documentazione/convenzione-di-vienna-sul-diritto-dei-trattati/@/download/file/convenzione-di-vienna-trattati.pdf>, sito, consultato il 24/06/2025.

PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN. Strafprozessordnung (StPO), art. 116. <https://www.gesetze.li/konso/1988.062>, sito, consultato il 24/06/2025.

PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN. „Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Abänderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung, des Staatsanwaltschaftsgesetzes, des Rechtshilfegesetzes und des Jugendgerichtsgesetzes (Bereinigungen von redaktionellen Versehen und Abänderungen zur Vereinfachung des Strafverfahrens)“. Nr. 30/2022. https://archiv.llv.li/files/srk/bua_030_2022_abanderung-stgb-stpo-und-weiterer-gesetze.pdf#:~:text=%5BPDF%5D%20BERICHT%20UND%20ANTRAG%20,durch%20eine%20Person%20des, sito, consultato il 24/06/2025.

PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN. „Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zur Schaffung eines Gesetzes über die Zulassung

von Dolmetschern und Übersetzern vor Gerichten und Verwaltungsbehörden“. Nr. 10/1999.

<https://bua.regierung.li/Bua/pdfshow.aspx?nr=10&year=1999#:~:text=%5BPDF%5D%20bericht%20und%20antrag%20,Auf%20der%20Liste>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA D'AUSTRIA. § 56 StPO (Strafprozeßordnung 1975). In: Strafprozeßordnung 1975, Rechtsinformationssystem des Bundes, 29/10/2018. <https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgb/1975/631/P56/NOR40208398>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), art. 184-187. <https://dejure.org/gesetze/GVG>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Strafprozeßordnung (StPO), art. 259, art. 464c. <https://dejure.org/gesetze/StPO/259.html>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Strafrecht, art. 41.5. <https://dejure.org/gesetze/StGB/41.html>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA ITALIANA. Codice di procedura civile, art. 122. <https://www.brocaldi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-i/sezione-i/art122.html>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA ITALIANA. Codice di procedura penale, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, art. 143. <https://www.brocaldi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-iv/art143.html#:~:text=La%20conoscenza%20della%20lingua%20italiana%20%C3%A8%20presunta%20fino,fare%20una%20dichiarazione%20non%20conosce%20la%20lingua%20italiana>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA ITALIANA. Codice penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. <https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/codicePenale>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione, art. 111. <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA ITALIANA. “Traduttori/interpreti legali”. In: *e-justice.europa.eu*, 27/09/2024. https://e-justice.europa.eu/topics/find-legal-professional/legal-translators-interpreters/it_it?ITALY=&member=1#:~:text=legali%20e,categoria%20degli%20interpreti%20e, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza 21 maggio 2008 (6 maggio 2008), n. 20289. Sezione I penale. <https://www.ordineavvocatitrani.it/2008/08/09/cassazione-penale-sez-i-21-maggio-2008-6-maggio-2008-n-20289/>, sito, consultato il 24/06/2025.

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza 28 aprile 2022, n. 22465. Sezione II penale. In: EIUS.it/giurisprudenza. <https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/404> , sito, consultato il 24/06/2025.

UNIONE EUROPEA. DIRETTIVA 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 280, 26 ottobre 2010, p. 1-7. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2010:280:FULL>, sito, consultato il 24/06/2025.

UNIONE EUROPEA. *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata).* <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF>, sito, consultato il 24/06/2025.